

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

## Manuale di organizzazione, gestione e controllo



**L.R. VICENZA VIRTUS S.P.A.**

*Versione 2.0  
Settembre 2020*

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
1. FINALITA' DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....	4
2. GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	5
3. CONTENUTI DEL DECRETO, INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI.....	6
4. APPROCCIO METODOLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231 .....	10
5. DESTINATARI DEL MODELLO .....	10
6. RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO.....	11
7. STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE .....	11
8. PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI.....	12
9. ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI.....	14
10.COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO .....	18
11.SISTEMA SANZIONATORIO.....	19
12.RIFERIMENTI .....	20
<b>PARTE SPECIALE – I REATI EX D.LGS. 231/2001 IN L.R. VICENZA VIRTUS.....</b>	<b>21</b>
1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	21
2. I REATI SOCIETARI .....	34
3. REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....	42
4. REATI AMBIENTALI.....	46
5. I REATI IN TEMA DI RICICLAGGIO.....	51
6. I REATI INFORMATICI .....	57
7. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	60
8. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	62
9. DELITTI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	64
10.DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE.....	67
11.IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE .....	70
12.DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	72
13.I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANCHE TRANSAZIONALI) e DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	75
14.FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI .....	80
15.REATI TRIBUTARI.....	82
16.INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE .....	88

## PREMESSA

### La struttura del manuale

Il presente manuale si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da considerare come un corpo unico.

In dettaglio il manuale è così composto:

- **Presente testo**, parte descrittiva del **Manuale di organizzazione, gestione e controllo**
- **Allegato 1** - Testo del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche e integrazioni
- **Allegato 2** - Elenco dei reati presupposto per la responsabilità ex Decreto Legislativo 231/2001
- **Allegato 3** - Organigramma di L.R. VICENZA VIRTUS S.P.A.
- **Allegato 4** - Identificazione e valutazione dei rischi 231
- **Allegato 5** - Sistema Sanzionatorio
- **Allegato 6** - Codice Etico di comportamento
- **Allegato 7** - Protocolli Preventivi 231
- **Allegato 8** – Procedura Flussi informativi all’OdV (con relativo allegato)

L’articolazione in un documento “centrale” e in una serie di allegati risponde all’esigenza di facilitare un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà contraddistinto da un numero di edizione che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi.

Tali documenti, unitamente ai diversi Regolamenti in vigore nella Società, al Codice di Autoregolamentazione – Lega Pro e ad ulteriori regole vigenti, che vengono espressamente richiamati nel presente Modello e che ne costituiscono parte integrante, realizzano le misure di prevenzione volte a contrastare i rischi reato presupposto (per semplicità nel seguito con il termine “**Modello**” si intenderà l’insieme di tali regole, siano esse contenute nel Codice Etico di comportamento, nei Protocolli, nelle Procedure, nei Regolamenti od in altri documenti).

### Il Decreto Legislativo 231/2001

Il Decreto Legislativo 231 dell’8 giugno 2001 (il “**Decreto**”) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche, per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

In base al **Decreto**, qualora un soggetto commetta un determinato reato nell’interesse o a vantaggio di una società, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa della società.

La legge tassativamente indica i reati al compimento dei quali è connessa la responsabilità amministrativa dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi (i “**Reati**”).

**L.R. VICENZA VIRTUS S.P.A.** (di seguito anche la “Società”) è una società calcistica italiana con sede nella città di Vicenza.

Costituita nel 2018 mediante il trasferimento nella città di Vicenza del Bassano Virtus 55 Soccer Team, è erede e continuatrice *de facto* della tradizione sportiva iniziata il 9 marzo 1902 con la fondazione dell’Associazione del Calcio in Vicenza e poi transitata attraverso il Lanerossi Vicenza dal 1953 al 1990 e infine il Vicenza Calcio, fallito nel corso della stagione 2017-2018.

È la più antica squadra di calcio del Veneto e rientra fra i club italiani che hanno giocato il maggior numero di campionati di Serie A (30 totali, dei quali 20 consecutivi fra il 1955 e il 1975).

L'International Federation of Football History & Statistics lo annovera tra le 15 migliori formazioni italiane del XX secolo.

Per quanto concerne il palmarès, il Vicenza vanta due secondi posti nella massima serie (nel 1910-1911, anno in cui ha giocato la finale per il titolo nazionale, e nel 1977-1978, ove ottenne il miglior risultato assoluto di una neopromossa nella prima divisione italiana). Il maggior successo è costituito dalla vittoria della Coppa Italia 1996-1997, grazie alla quale concorse nella successiva Coppa delle Coppe (arrivando fino alla semifinale).

La Società appartiene a quella categoria di enti giuridici che possono incorrere nella responsabilità amministrativa in questione ed ha inteso pertanto adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo capace di prevenire la commissione dei **Reati** e che, in caso di commissione, impedisca, alle condizioni stabilite dal **Decreto**, il sorgere della responsabilità amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione di L.R. VICENZA VIRTUS S.P.A. ha approvato, in data 11.01.2019, il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

La Società si è dotata, pertanto, di un modello organizzativo, di un sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei reati annoverati dal Decreto sia da parte dei soggetti (amministratori, dipendenti o altri collaboratori della Società) cosiddetti "apicali" che da parte di quelli sottoposti alla loro vigilanza o direzione.

In data 25.09.2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato una versione del Modello aggiornata a seguito delle seguenti novità normative intercorse:

- la L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha ampliato il catalogo dei reati 231 introducendovi il reato di Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- la L. 3 maggio 2019, n. 39 ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-quaterdecies rubricato "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati";
- la L. 21 maggio 2019, n. 43 ha modificato l'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso;
- la Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, di conversione - con modificazioni - del D.l. 26 ottobre 2019, n. 124, ha introdotto nel c.d. catalogo 231 - con efficacia a decorrere dal 25.12.2019 - l'art. 25 quinquiesdecies, mediante il quale viene estesa la punibilità dell'ente nell'ipotesi di commissione - nel suo interesse o a suo vantaggio - di alcune fattispecie di reati tributari previste dal D.lgs. 74/2000;
- il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, che ha apportato nel c.d. catalogo 231 alcune rilevanti modifiche ed integrazioni.

Con particolare riferimento alle novità introdotte dal D.Lgs. n.75/2020, si precisa che nella presente versione del Modello sono stati riportati i soli riferimenti normativi.

## **1. FINALITA' DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- fornisce indicazioni sui contenuti del Decreto, che introduce nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità delle società e degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da propri esponenti o da propri dipendenti;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo di L.R. VICENZA VIRTUS, volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il Modello e a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

In particolare si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di L.R. VICENZA VIRTUS in attività “sensibili” in base al Decreto Legislativo 231/2001, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell’azienda (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati da L.R. VICENZA VIRTUS in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui L.R. VICENZA VIRTUS intende attenersi nell’espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più esposti al Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto della Società, i principi di gestione e amministrazione della Società e la sua struttura organizzativa, e fa riferimento al complesso delle norme procedurali interne e dei sistemi di controllo in essere.

Poiché il contesto aziendale è in continua evoluzione, anche il grado di esposizione della Società alle conseguenze giuridiche di cui al Decreto Legislativo 231 può variare nel tempo. Di conseguenza la ricognizione e la mappatura dei rischi saranno periodicamente monitorate ed aggiornate. Nel procedere agli aggiornamenti si terrà conto di fattori quali, ad esempio:

- l’entrata in vigore di nuove regole e normative che incidano sull’operatività della Società;
- le variazioni degli interlocutori esterni e le modifiche dell’approccio al *business* e ai mercati, delle leve di competizione e comunicazione al mercato;
- le variazioni al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo.

Il periodico aggiornamento del Modello è “stimolato” dall’Organismo di Vigilanza. Tale Organismo opera sulla base delle mappa dei rischi in essere, rileva la situazione effettiva (ambiente di controllo, etc.), misura i *gap* esistenti tra la prima e la seconda e richiede l’aggiornamento delle valutazioni del potenziale rischio. Su tali attività di monitoraggio e proposizione e sul loro andamento ed esito, l’Organismo di Vigilanza informa e relaziona il Consiglio d’Amministrazione almeno una volta l’anno.

## **2. GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ogni suo aggiornamento, modifica, integrazione e variazione vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei consiglieri:

- i poteri necessari per apportare:
  - modifiche non sostanziali (vale a dire senza potenziali impatti sull’idoneità ed efficacia preventiva del Modello);
  - modifiche sostanziali che comportano un rafforzamento dell’efficacia del Modello, dei suoi protocolli e di ogni altra procedura aziendale che abbia una rilevanza ai fini della prevenzione dei reati 231;
- i poteri necessari per dare attuazione al piano di implementazione del Modello, ove vi sia;
- i poteri necessari per dare attuazione alla formazione e alla diffusione prevista dal Modello o comunque necessaria od opportuna.

Ogni altra decisione relativa al Modello o alla sua attuazione (in particolare, ogni modifica all'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati) sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, il quale ha facoltà di attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di dare esecuzione alle delibere del Consiglio stesso.

I consiglieri a cui siano stati delegati i poteri di cui sopra riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'esercizio dei poteri stessi.

Il Consiglio di Amministrazione può identificare un suo rappresentante per i rapporti con l'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche, integrazioni, variazioni e aggiornamenti al presente Modello sono adottate anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza (o dal Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'OdV, se presente).

Può essere richiesto all'Organismo di Vigilanza di rendere il proprio parere non vincolante relativamente alla modifica del Modello.

Il Modello e le procedure inerenti i processi sensibili ivi indicati devono essere tempestivamente modificati quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto societario e/o nell'organizzazione aziendale, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza.

Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure e dei protocolli finalizzati ad impedire la commissione di Reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarli e aggiornarli, ne propongono la modifica al Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione attribuisca ad un Consigliere Delegato i poteri di modifica e attuazione del Modello di cui al primo capoverso del presente Par. 2, oppure il Consiglio di Amministrazione individui un rappresentante del CdA per i rapporti con l'OdV, le modifiche devono essere proposte a quest'ultimo. In ogni caso deve esserne data informazione all'Organismo di Vigilanza (o al Collegio Sindacale con funzioni dell'OdV, se presente).

L'Organismo (o il Collegio Sindacale con le funzioni dell'OdV, se presente) potrà richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali di comunicare gli esiti delle suddette verifiche periodiche.

### **3. CONTENUTI DEL DECRETO, INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI**

Il Decreto Legislativo 231/2001 è un provvedimento fortemente innovativo per l'ordinamento del nostro Paese, che adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche (e degli altri enti anche non forniti di personalità giuridica) ad alcune importanti Convenzioni internazionali e Direttive dell'Unione Europea, superando il tradizionale principio *societas delinquere non potest*.

Con il Decreto Legislativo 231/2001 e le sue successive integrazioni normative è diventato legge dello Stato il principio per cui le persone giuridiche rispondono patrimonialmente ed in modo diretto, e non solo civilisticamente, dei reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da chi opera professionalmente al loro interno o, comunque, con loro intrattiene rapporti.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, agli articoli 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis1, 25 ter, 25 quater, 25 quater1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies,

25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies, 25 quinquiesdecies e 25-sexiesdecies del D.Lgs.231/2001 (cosiddetti "reati-presupposto").

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell'Ente è stata estesa ad altre tipologie di reato, per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001 (Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002 in materia di illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, Legge n. 7 del 14 gennaio 2003 in relazione alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 relativa alle misure contro la tratta di persone, Legge n. 62 del 18 aprile 2005, Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 in materia di tutela del risparmio, Legge n. 146 del 16 marzo 2006 in materia di reati del crimine organizzato transnazionale, Legge n. 123 del 10 agosto 2007 in materia di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime inerenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro, Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Legge n. 48 del 18 marzo 2008 in materia di criminalità informatica, la Legge S.733-B recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, la Legge S.1195-B Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, Legge n. 116 del 3 agosto 2009 in relazione alla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, Decreto Legislativo n. 121 del 16 agosto 2011 sulla tutela penale dell'ambiente, Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, Legge n. 190 del 6 novembre 2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione, Decreto Legge n. 93 del 14 agosto 2013 in materia di sicurezza e contrasto della violenza di genere, Decreto Legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 in materia di autoriciclaggio, Legge n. 68 del 22 maggio 2015 in materia di delitti contro l'ambiente, Legge n. 69 del 27 maggio 2015 in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, Decreto Legislativo n.7 del 15 gennaio 2016 in materia di documenti informatici, Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e sfruttamento del lavoro, Legge n. 236 dell'11 dicembre 2016 in materia di traffico di organi, Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017 relativo alla lotta contro la corruzione nel settore privato, Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 contenente modifiche al codice delle leggi antimafia, Legge n. 167 del 20 novembre 2017 relativa agli adempimenti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, Legge n. 179 del 30 novembre 2017 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 contenente modifiche al codice penale, Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 contenente misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, Legge 3 maggio 2019 n. 39 in materia di frodi in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa, Legge 21 maggio 2019 n. 43 recante "Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso", Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 contenente Disposizioni urgenti in materia fiscale e il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 relativo alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea). Il Testo del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche è riportato nell'**Allegato 1**.

Le categorie di reato previste ad oggi dal Decreto sono:

- inosservanza delle sanzioni interdittive applicate all'Ente (art. 23 del D.lgs. 231/2001);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001);

- reati transnazionali (disposizioni contro le immigrazioni clandestine, ecc - introdotti dalla Legge comunitaria 2005 approvata con L. 25 gennaio 2006, n.29);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del D.Lgs. 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001);
- reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25 quater.1 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001);
- razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001);
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- reati di contrabbando (art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001).

**L'Allegato 2** contiene l'elenco esaustivo dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

Il Decreto Legislativo 231/2001 consente, tuttavia, all'Ente di esimersi da tale responsabilità amministrativa (il cosiddetto "scudo protettivo"), nel caso in cui esso dimostri, in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal Decreto, la sua assoluta estraneità ai fatti criminosi, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l'illecito.

La suddetta estraneità dell'Ente ai fatti criminosi va comprovata dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato un complesso di norme organizzative e di condotta (il cosiddetto "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo") idonee a prevenire la commissione degli illeciti in questione.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;



- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato previsto nel Decreto sia stato commesso da *persone che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone cui facciano capo, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso* (i cosiddetti "**Soggetti apicali**<sup>1</sup>"), l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Come emerge dai brevi cenni precedenti, sono previsti due diversi tipi di relazioni che "collegano" la società nel cui interesse o vantaggio può essere commesso un reato e l'autore del reato medesimo. L'art. 5 fa riferimento, al comma 1, ai cosiddetti soggetti in posizione apicale definiti come "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente". Si tratta in genere di amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale. Il comma 2 del medesimo articolo fa invece riferimento alle "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

La differente posizione dei soggetti eventualmente coinvolti nella commissione dei reati comporta diversi criteri di attribuzione della responsabilità in capo all'azienda medesima. L'art. 6 del Decreto pone a carico dell'ente l'onere di provare l'avvenuta adozione delle misure preventive solo nel caso in cui l'autore del reato sia persona posta in posizione cosiddetta "apicale". Diversamente, si ritiene – sulla base dell'interpretazione della lettera della norma – che nel caso in cui l'autore del reato sia sottoposto all'altrui direzione o vigilanza l'onere probatorio spetti al Pubblico Ministero.

E' pertanto possibile identificare i soggetti apicali avvalendosi dell'organigramma aziendale, che viene reso accessibile a tutti i dipendenti di L.R. VICENZA VIRTUS (**Allegato 3**).

Infine, in forza di quanto disciplinato dall'articolo 4 del D.Lgs. 231/2001, la società può essere chiamata a rispondere in Italia anche di reati commessi all'estero qualora siano presenti i seguenti presupposti:

- 1) il reato è commesso da un soggetto funzionalmente legato alla società, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 231/2001;
- 2) la società abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

<sup>1</sup> "Si pensi alla posizione dell'amministratore unico o delegato o più in generale ai componenti del relativo consiglio nonché ai cosiddetti direttori generali come considerati dall'art 2396 cc".

Fonte: «Responsabilità penale di enti e persone giuridiche, Nicola D'Angelo, Maggioli 2008, pag. 95, nota 60».

- 3) si verifichino i casi e le condizioni previste dagli articoli 7,8,9 e 10 del Codice Penale (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, per procedersi anche nei confronti della società è necessario che la richiesta sia formulata anche nei confronti della società stessa<sup>2</sup>) e, anche nel rispetto del principio di legalità di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa;
- 4) lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti della società.

#### **4. APPROCCIO METODOLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231**

Ad un gruppo di lavoro composto da personale interno e da una società di consulenza è stato affidato il compito di assistere la Direzione aziendale ed i Responsabili delle varie Funzioni aziendali nell'analisi del contesto, nell'identificazione degli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto e nella determinazione dell'entità dei rischi rilevanti.

In particolare Direzione, Responsabili e gruppo di lavoro hanno:

- approfondito i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- identificato i principi ed i requisiti di un sistema di controlli idoneo (vedi capitolo 6.1);
- recepito i presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti (es. organizzazione interna, assetto di poteri, deleghe e procure, prassi operative e procedure scritte) al momento adottati;
- valutato l'idoneità e la completezza (rispetto ai principi di controllo) dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti;
- identificato ulteriori punti di controllo (es. introduzione di controlli di primo, secondo o terzo livello, formalizzazione della prassi in procedure preventive, etc.);
- sintetizzato quanto sopra nell'**Allegato 4** – Identificazione e valutazione dei rischi 231;
- definito i protocolli per la formazione delle decisioni dei soggetti apicali e per il controllo sull'operato dei soggetti sottoposti (si veda paragrafo 8.2)..

#### **5. DESTINATARI DEL MODELLO**

Le previsioni del Modello si applicano, senza eccezione alcuna, ai seguenti soggetti (di seguito, "**Destinatari**"):

- *Soggetti interni* ("il Personale di L.R. VICENZA VIRTUS"): che hanno un rapporto continuativo, a tempo determinato o indeterminato con la Società; a titolo esemplificativo, gli Organi sociali, i dipendenti (ivi compresi i calciatori professionisti), i collaboratori (compresi i lavoratori parasubordinati), gli stagisti e i tirocinanti;
- *Soggetti terzi* (i "Terzi"): professionisti esterni, partner, fornitori, docenti e consulenti, società di somministrazione e, in generale, coloro che, avendo rapporti con la Società, nello svolgere attività in nome e/o per conto di L.R. VICENZA VIRTUS S.P.A. o comunque, nello svolgimento delle proprie attività per la Società, sono esposti al rischio di commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001 nell'interesse o nel vantaggio della Società.

---

<sup>2</sup> Relazione ministeriale al D. Lgs n. 231/2001

## 6. RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO

I comportamenti tenuti dai Destinatari devono essere conformi alle norme di comportamento previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati.

In particolare L.R. VICENZA VIRTUS ha predisposto un apposito Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), che identifica specifici comportamenti sanzionabili in quanto ritenuti tali da indebolire, anche potenzialmente, il Modello 231.

## 7. STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE

Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi propri del Decreto è caratterizzata, in sintesi, dai seguenti principi:

- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti;
- poteri di spesa attribuiti con soglie di spesa e/o con firma congiunta;
- organo amministrativo collegiale.

In considerazione del quadro che emerge dall'analisi del contesto, dalla valutazione dell'ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui L.R. VICENZA VIRTUS è dotata. Se ne riporta l'articolazione nei successivi paragrafi.

### 7.1. Organi societari

Sono previsti nello Statuto vigente. Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

La gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione che ha delegato sue attribuzioni ex art. 2381 c.c. a dei Consiglieri delegati con esclusione delle materie riservate dalla legge o dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione. Le relative funzioni e i poteri sono previste e disciplinate rispettivamente, nello Statuto e nelle deleghe formalmente attribuite.

### 7.2. Definizione di responsabilità, unità organizzative, poteri

Un Modello organizzativo che risponda alla finalità preventiva propria del d.lgs. 231/01 deve prevedere una codifica **dell'organizzazione e dei ruoli aziendali** in linea con alcuni principi:

- rappresentare inequivocabilmente le relazioni gerarchiche ed esplicitare le aree/funzioni aziendali con indicazione dei relativi responsabili e addetti;
- essere integrato dalla descrizione delle principali attività in capo alle diverse funzioni, comprendendo le attività sensibili dal punto di vista 231, distinguendo i ruoli di «responsabile» e di «addetto»; tali ruoli sono codificati in apposite job description contenute all'interno del Manuale delle Licenze UEFA.

Più in generale le regole alle quali deve uniformarsi una corretta organizzazione aziendale in un'ottica di prevenzione dei reati sono le seguenti:

- attribuzione delle attività aziendali a soggetti che possiedono le competenze necessarie a svolgerle correttamente
- attuare - ove possibile - la segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo (all'interno di un processo aziendale, funzioni separate - e in contrapposizione - dovrebbero

decidere ed autorizzare un'operazione, effettuarla, registrarla, controllarla, pagarne o incassarne il prezzo)

La chiara attribuzione di qualsiasi attività ad una specifica persona o unità organizzativa consente di escludere il legittimo intervento da parte di soggetti diversi da quelli identificati, e di identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti.

E' necessario inoltre formalizzare la disciplina del processo decisionale relativo all'organizzazione (chi interviene nelle scelte di attribuzione di responsabilità/ mutamenti dell'organigramma, come avvengono le relative comunicazioni, etc.).

L.R. VICENZA VIRTUS ha costruito il proprio Organigramma aziendale nel rispetto dei suddetti principi.

Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che intervengono nella corrente conduzione dell'attività. E' compito del Responsabile dell'Area Organizzativa (Segreteria Generale) mantenere sempre aggiornato l'organigramma e i documenti ad esso collegati per assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità della struttura della Società.

L'Organigramma e i Mansionari costituiscono parte integrante del presente Modello.

Inoltre, un Modello organizzativo che risponda alla finalità preventiva propria del d.lgs. 231/01 deve ispirare **l'assetto di poteri e procure** ad alcuni principi generali di prevenzione del rischio:

- a nessun soggetto vengano dati poteri illimitati
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- delega di poteri con delimitazione secondo un confine funzionale (limitazione dei poteri per area di competenza) e orizzontale (limitazione dei poteri per livello gerarchico)
- segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo.

Sulla base delle necessità operative della Società e nel rispetto dei suddetti principi il CdA di L.R. VICENZA VIRTUS ha definito un assetto di deleghe e procure, anche in relazione ad aree rilevanti ai fini 231 (così come individuate dalla Valutazione dei Rischi operata dalla Società).

L'assetto di poteri costituisce parte integrante del presente Modello; le deliberazioni del CdA e ogni altro documento inerente a deleghe e procure è conservato dall'Ufficio Area Organizzativa (Segreteria Generale).

## **8. PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI**

### **8.1. Principi di prevenzione**

Le componenti del Modello Organizzativo si ispirano ai principi qui elencati:

- presenza di procedure e regolamenti che programmino le modalità operative ed esplicitino i comportamenti;
- chiara assunzione di responsabilità: qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità, in modo da poter identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti;
- segregazione ove possibile delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo;
- tracciabilità del processo e dei controlli: ogni operazione o fatto gestionale deve essere documentato, così che in ogni momento si possa identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato);

- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte: effettuate sia da persone dell'organizzazione ma estranee al processo, sia da persone esterne all'organizzazione;
- rispetto del sistema di deleghe e dei poteri di firma e di autorizzazione statuiti dall'azienda, che devono essere riflessi fedelmente nelle procedure operative e verificati dal sistema dei controlli;
- utilizzo corretto e trasparente delle risorse finanziarie, che devono essere impiegate entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budget, piani di vendita) e documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili al soggetto emittente e ricevente e alla specifica motivazione.

I principi sono stati opportunamente combinati e declinati nel sistema di controllo aziendale in considerazione della realtà in esame, al fine di renderlo efficace ed efficiente alla prevenzione dei rischi ex 231/01.

## 8.2. Protocolli e procedure

L.R. VICENZA VIRTUS ha definito per ciascuno dei processi ritenuti a rischio di commissione dei reati 231, specifici Protocolli Preventivi per l'attuazione delle decisioni e per il controllo dei processi stessi. Tali protocolli, mirano da un lato a regolare l'agire, declinato nelle sue varie attività operative, e dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate.

I suddetti contenuti sono stati inseriti nell'**Allegato 7** - Protocolli preventivi 231 - e costituiscono parte integrante del presente Modello. Inoltre vengono richiamati nell'Allegato 7 ulteriori procedure e regolamenti interni, che devono intendersi anch'essi parte integrante del Modello.

I Soggetti Interni nell'esercizio dei compiti a loro assegnati hanno l'obbligo di rispettare quanto disciplinato dal suddetto documento.

In tale modo si garantisce l'effettiva uniformità di comportamento all'interno dell'azienda, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano l'attività della Società.

## 8.3. Tipologie di controllo

All'interno del Modello vengono definite tre tipologie di controllo, che si distinguono a seconda del soggetto che opera i controlli stessi:

- Controlli di 1° livello: si tratta delle operazioni di controllo svolte all'interno della funzione responsabile della corretta esecuzione dell'attività in oggetto. Fermo restando la linea guida della segregazione tra chi controlla e chi opera, in questa categoria ricadono tipicamente le verifiche effettuate dal responsabile/direttore della funzione sull'operato dei propri collaboratori.
- Controlli di 2° livello: sono i controlli svolti, all'interno dei normali processi aziendali, da funzioni distinte da quella responsabile dell'attività oggetto di controllo. Nel flusso dei processi, che descrivono una catena di fornitori-clienti interni, i controlli di secondo livello sono tipicamente gestiti dal cliente interno per verificare che il proprio fornitore abbia operato correttamente (controlli in ingresso). Su questi controlli si applica il principio sopra menzionato della "contrapposizione di funzioni".
- Controlli di 3° livello: sono controlli effettuati da funzioni, interne o esterne all'azienda, che non partecipano al processo produttivo. In questa tipologia ricadono, per esempio, le verifiche dell'Organismo di Vigilanza, gli audit degli enti preposti al rilascio di certificazioni e le verifiche del Collegio Sindacale.

Inoltre è di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell'organizzazione e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia).

A tal fine sono state previste specifiche modalità informative/formative (vedi capitolo 8).

## **9. ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI**

### **9.1. Composizione e regole**

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato ad un organismo della società dotato di autonomia, professionalità e continuità nell'esercizio delle sue funzioni.

Ai fini di cui al punto che precede, L.R. VICENZA VIRTUS istituisce un apposito organo denominato "Organismo di Vigilanza" che svolgerà le funzioni previste dall'art. 6 co. 1 lett. b) del d.lgs. 231/01 o, in alternativa, ai sensi dell'art. 6 comma 4bis del d.lgs. 231/01, attribuisce le suddette funzioni al Collegio Sindacale.

Qualora L.R. VICENZA VIRTUS decida di non fare ricorso alla facoltà prevista dal succitato art. 6 comma 4bis d.lgs. 231/01, il Consiglio di Amministrazione istituisce un apposito organo collegiale osservando le seguenti regole:

- l'Organismo di Vigilanza è composto da membri interni ed esterni scelti in base a specifiche competenze (di minima: compliance ex D.Lgs. 231 /2001, competenze legali, controllo interno);
- il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale;
- il Consiglio di Amministrazione indica altresì, tra i membri nominati, colui che svolgerà le funzioni di Presidente. La nomina a Presidente dell'OdV è limitata ai membri esterni;
- qualora cessi, per qualunque motivo, l'eventuale rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato tra la Società e il soggetto nominato quale membro interno dell'OdV, tale soggetto decadrà automaticamente dalla carica di membro dell'OdV e dovrà essere tempestivamente sostituito.

All'Organismo di Vigilanza o al Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'Organismo di Vigilanza si applicano le seguenti regole:

- La delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza determina anche il compenso e la durata dell'incarico.
- I membri dell'OdV possono essere revocati solo per giusta causa e sono rieleggibili.
- Il membro revocato o che rinunci all'incarico viene tempestivamente sostituito e il sostituto resta in carica fino alla scadenza dell'Organismo di Vigilanza in vigore al momento della sua nomina.
- L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, ove non diversamente previsto.
- L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dalla legge e dal Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.
- Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di una somma annuale approvata e messa a disposizione dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo stesso. Nella prima riunione successiva all'utilizzo di tale budget, l'Organismo di Vigilanza rendiconta tale utilizzo al Consiglio di Amministrazione.

- L’Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l’obbligo di darne informazione al Consiglio di Amministrazione tempestivamente.
- I componenti dell’Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l’Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o attività.
- L’Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella società.
- All’Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della società.
- Le attività poste in essere dall’OdV non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale

## 9.2. Poteri e funzioni

L’OdV o il Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell’OdV, nel perseguimento della finalità di vigilanza sull’effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione dei vari settori di intervento;
- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- qualora necessario, può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale o all’organo equivalente, alla società di revisione;
- può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni alla società ed in genere a tutti i soggetti tenuti all’osservanza del Modello; a tal fine la Società si propone di ottenere l’impegno contrattuale dei suddetti soggetti ad ottemperare alla richiesta dell’Organismo di Vigilanza;
- ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
- può rivolgersi, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione le inosservanze del Modello, affinché la società valuti l’adozione di procedure sanzionatorie e l’eliminazione delle eventuali carenze riscontrate; qualora il Consiglio di Amministrazione attribuisca ad un Consigliere Delegato i poteri di modifica e attuazione del Modello di cui al primo capoverso del precedente Par. 2, oppure, il Consiglio di Amministrazione individui un rappresentante del CdA per i rapporti con l’OdV, le inosservanze vanno sottoposte a tale Consigliere affinché valuti le iniziative nell’ambito dei propri poteri. Oltreché a tali soggetti, l’Organismo ha facoltà di segnalare le inosservanze rilevate anche al Responsabile della funzione in cui l’inosservanza stessa è stata riscontrata;
- sottopone il modello a verifica periodica e ne propone l’aggiornamento.

Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dal Consiglio di Amministrazione, tale Organismo o il Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell’OdV stabilisce apposite regole operative e adotta un proprio Regolamento interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d’azione del soggetto in questione.

### **9.3. Linee guida per il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**

Il Regolamento deve assicurare continuità ed efficacia dell'azione dell'Organismo di Vigilanza; a tal fine il regolamento dovrà prevedere:

- un numero minimo di adunanze annuali e la calendarizzazione delle attività;
- la periodicità almeno annuale della relazione al CdA sull'attività compiuta;
- le modalità di predisposizione del piano di spesa e del fondo per interventi urgenti;
- le modalità di gestione delle risorse assegnate e di elaborazione del rendiconto;
- la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza e le modalità di archiviazione;
- gli accorgimenti a garanzia dell'effettiva autonomia dell'Organismo pur in presenza di componenti interni alla società;
- le modalità di raccolta, trattamento e archiviazione delle eventuali comunicazioni, anche anonime, che segnalino circostanze rilevanti per l'attuazione del Modello o per la responsabilità amministrativa della Società. Qualora le segnalazioni siano anonime dovranno contenere specifici e circostanziati elementi che consentano le attività d'indagine dell'organismo. Qualora non sia sufficientemente circostanziata l'Organismo valuta se tenerne conto nella definizione delle proprie attività e delle relative priorità.

Inoltre il Regolamento dovrà prevedere che:

- l'Organismo di Vigilanza eserciti le proprie funzioni e i propri poteri secondo le modalità previste dal Regolamento stesso;
- il Regolamento sia predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza e da esso approvato all'unanimità e trasmesso all'organo amministrativo ed al Collegio Sindacale (se trattasi di OdV distinto dal Collegio Sindacale).

### **9.4. Informativa all'Organismo di Vigilanza**

Il Personale della Società destinatario del Modello ha l'obbligo di segnalare:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordati,
- comportamenti od eventi che possono costituire una violazione del Modello o che più in generale sono rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01,

di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

I Soggetti Terzi destinatari del Modello (es. professionisti esterni, partner, fornitori, società di somministrazione e, in generale, coloro che hanno rapporti con la Società) hanno facoltà di effettuare le suindicate segnalazioni.

Le segnalazioni vanno rivolte:

- al diretto superiore;
- direttamente all'Organismo di Vigilanza nei seguenti casi: i) in caso di mancato esito da parte del diretto superiore; ii) qualora il dipendente non si senta libero di rivolgersi al superiore stesso, in ragione del fatto oggetto di segnalazione; iii) nei casi in cui non vi sia o non fosse identificabile un diretto superiore gerarchico;
- al Collegio Sindacale qualora la segnalazione riguardi l'intero OdV;
- al/i componente/i dell'OdV non coinvolto/i, qualora la segnalazione riguardi uno o più dei componenti dell'OdV.

I Destinatari del Modello hanno altresì l'obbligo di fornire all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni o i documenti dallo stesso richiesti nell'esercizio delle sue funzioni.



I responsabili di funzione, qualora vengano ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti reati o illeciti con impatto aziendale, devono segnalarle all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate in forma scritta ad uno dei seguenti canali di comunicazione istituiti dalla Società al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante:

- lettera indirizzata a: Organismo di Vigilanza, c/o L.R. VICENZA VIRTUS SPA, Via Schio n. 21, cap. 36100 Vicenza, Italia con indicazione sulla busta "COMUNICAZIONE RISERVATA E PERSONALE"
- [odv@lrvicenza.net](mailto:odv@lrvicenza.net)

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, che possono essere effettuate anche in forma anonima; qualora non sia sufficientemente circostanziata l'Organismo valuta se tenerne conto.

Con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nel Modello, L.R. VICENZA VIRTUS garantirà che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La società adotta misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità del segnalante anche nelle attività di gestione della segnalazione; il tutto, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy. E' difatti prevista apposita procedura contenuta nell'**Allegato 8**.

Si precisa che costituisce violazione del Modello anche:

- qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Modello;
- qualsiasi accusa, con dolo e colpa grave, rivolta ad altri dipendenti di violazione del Modello e/o condotte illecite, con la consapevolezza che tale violazione e/o condotte non sussistono;
- la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante.

Pertanto, le suddette violazioni sono sanzionate (si rinvia in tal senso all'**Allegato 5**).

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati "231" (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati "231" (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto ai reati "231".

## 9.5. Informativa dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione e

## al Collegio Sindacale

L'Organismo o il Collegio Sindacale (se presente) che svolge le funzioni dell'OdV redige con periodicità almeno annuale una relazione sull'attività compiuta e la presenta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (se OdV distinto dal Collegio Sindacale se presente).

Ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, l'Organismo può comunque effettuare segnalazioni al Consiglio di Amministrazione e proporre modifiche e/o integrazioni al Modello Organizzativo; qualora il Consiglio di Amministrazione attribuisca ad un Consigliere Delegato i poteri di modifica e attuazione del Modello di cui al primo capoverso del precedente Par. 2, oppure, il Consiglio di Amministrazione individui un rappresentante del CdA per i rapporti con l'OdV, l'OdV effettua le suddette segnalazioni a tale Consigliere, dandone notizia al Consiglio di Amministrazione nella relazione periodica immediatamente successiva (in caso di segnalazioni di inosservanze del Modello, l'OdV dovrà indicare specificamente le procedure in questione e la tipologia di inosservanza).

Oltretutto ai soggetti sopraindicati, l'Organismo ha facoltà di segnalare le inosservanze rilevate anche al Responsabile della funzione in cui l'inosservanza stessa è stata riscontrata.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza o dal Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e/o le sanzioni eventualmente applicate dalla società, con riferimento esclusivo alle attività di rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

## 10. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO

Per garantire l'efficacia del Modello, la Società si pone l'obiettivo di assicurarne la corretta conoscenza da parte di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano ad attività cosiddette sensibili, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili stessi.

In particolare risulta di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell'organizzazione, in primis i soggetti apicali e le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli stessi. Si ritiene che, tenendo conto della qualifica dei soggetti di cui sopra, del livello di rischio dell'area in cui essi operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società, i soggetti apicali, i dipendenti non apicali e i collaboratori parasubordinati debbano essere destinatari almeno delle seguenti informazioni:

- fondamenti teorici che stanno alla base della responsabilità amministrativa degli Enti (Doc di riferimento: presente **Manuale del Modello 231**)
- volontà del Consiglio di Amministrazione di L.R. VICENZA VIRTUS in merito alla prevenzione dei reati e all'adozione del Modello 231
- sintesi dei rischi rilevati e delle fattispecie di reato specifiche per gli ambiti di attività dei vari soggetti (Doc di riferimento: **Allegato 4**-Identificazione e Valutazione dei rischi 231)
- procedure preventive di riferimento
- relative norme di comportamento (Doc di riferimento: **Allegato 6**-Codice Etico di comportamento)
- sanzioni in cui incorrono i vari soggetti per violazioni delle disposizioni del Modello (Doc di riferimento: **Allegato 5**-Sistema sanzionatorio).

A livello complessivo le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello in ambito interno ed esterno sono le seguenti:

- Comunicazioni interne al momento dell'adozione del Modello:
  - invio a tutti i dipendenti in organico di una lettera informativa (unitamente al Codice Etico di Comportamento e Sistema Sanzionatorio) in allegato alla busta paga per comunicare che la Società si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
  - comunicazione dell'adozione del Modello nella prima Assemblea dei Soci utile;
  - formazione dei responsabili di funzione da parte degli apicali e, a cascata, formazione di tutti gli altri dipendenti;
  - accessibilità al Modello da parte di tutti i dipendenti mediante sistema intranet interno e conservazione di una copia cartacea presso l'**Ufficio Area Organizzativa**, con affissione di Codice Etico di Comportamento e del Sistema Sanzionatorio presso le bacheche aziendali;
- Comunicazioni interne continuative:
  - incontri formativi destinati a tutto il personale in caso di aggiornamenti del Modello e, comunque, almeno ogni due anni.
  - consegna ai nuovi dipendenti e collaboratori di set formativo tramite il quale assicurare agli stessi conoscenza e comprensione dei meccanismi e delle logiche del Decreto Legislativo 231/2001 e del Modello Organizzativo della Società.
- Comunicazioni esterne al momento dell'adozione del Modello:
  - pubblicazione del presente Manuale sul sito internet della società;
  - comunicazione di adozione del Modello ai principali partner commerciali in essere e fornitori di beni e servizi con cui si abbia stabilità di fornitura, contestualmente a comunicazione di un documento di sintesi dei contenuti del Modello che siano di interesse dei soggetti stessi (in relazione alle aree sensibili in cui i medesimi sono coinvolti);
  - sottoscrizione da parte dei principali partner commerciali e dei fornitori di beni e servizi con cui si abbia stabilità di fornitura di una dichiarazione di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Codice Etico di comportamento adottato da L.R. VICENZA VIRTUS, nonché dichiarazione di impegno degli stessi al rispetto del Codice stesso, con sospensione e/o risoluzione di diritto del contratto in essere in caso di violazione del medesimo (cd. Clausola di tutela 231).

## **11. SISTEMA SANZIONATORIO**

Il presente Modello costituisce parte integrante delle norme disciplinari che regolano il rapporto di lavoro a qualsiasi titolo prestato a favore di L.R. VICENZA VIRTUS. I comportamenti tenuti dai dipendenti o dai collaboratori in violazione o in elusione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello ovvero in ostacolo al suo funzionamento sono definiti, per i lavoratori dipendenti, come illeciti disciplinari, punibili con le sanzioni previste dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive. Per i collaboratori, consulenti o qualsiasi altro terzo che intrattiene con la Società rapporti diversi da quello di lavoro subordinato, la violazione delle regole di comportamento stabilite dal Modello viene sanzionata con i rimedi civilistici consentiti dall'ordinamento (es. clausola risolutiva espressa).

L'applicazione di tali sanzioni prescinde dall'eventuale applicazione di sanzioni penali a carico dei soggetti attivi dei reati. Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte da L.R. VICENZA VIRTUS in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito in cui eventuali condotte devianti possano concretizzarsi.

Per ogni altro dettaglio, si rinvia all'apposito **Allegato 5**.

## **12. RIFERIMENTI**

- Testo del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni
- Linee Guida Confindustria per l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001
- Documento CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria, Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, febbraio 2019
- Regolamento UE Privacy 679/16 "GDPR"
- T.U. Sicurezza (d.lgs. 81/08)
- Codice di Giustizia sportiva della FIGC
- Statuto della Società

## **1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **1.1. Definizione di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di soggetti Incaricati di Pubblico Servizio**

Soggetto passivo di questo tipo di reati è la Pubblica Amministrazione secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza, che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

L'applicazione pratica di tali principi presenta spesso elementi di criticità. Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D.Lgs. 231/2001, L.R. VICENZA VIRTUS opta per una interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includere anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

Pertanto si fornisce un'elencazione volutamente ampia, ma non esaustiva, degli enti pubblici:

- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
  - Eni S.c.a r.l., Enel S.c.a r.l., Telecom Italia S.c.a r.l., ecc.;
  - Poste Italiane S.c.a r.l., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;
- Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
  - Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
  - Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
  - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
  - Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;
  - ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato;

- Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- F.I.F.A., U.E.F.A., F.I.G.C., Lega Calcio, CONI, CO.VI.SO.C., Organi della Giustizia Sportiva.

In relazione ai reati contro la P.A. presi in considerazione dal Decreto, rilevano le figure di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

**Pubblico Ufficiale** (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata, attività che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi o certificativi.

E' irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 85/172198). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur non connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo (Cass. Pen. Sez VI n. 172191/85).

Ad esempio, sono stati ritenuti Pubblici Ufficiali:

- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall'ambito pubblico – per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall'amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell'ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806);
- i componenti le commissioni di gara d'appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell'amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96).

**Incaricato di Pubblico Servizio** (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In via esemplificativa, sono Incaricati di Pubblico Servizio:

- amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403);
- impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l'Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen, sez. VI, 25.9.1998, n. 10138).

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

## 1.2. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto**.

Si fornisce di seguito, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie ritenute applicabili a L.R. VICENZA VIRTUS; si indicano, inoltre, le relative sanzioni applicabili.

### **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'averne distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 600 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 24 mesi

### **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento in cui i finanziamenti vengono ottenuti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale fattispecie.

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 600 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 24 mesi

### **Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 600 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 24 mesi

### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Trattandosi di truffa, la fattispecie prevista dall'art. 640bis c.p. si differenzia da quella disciplinata dall'art. 316bis c.p. per i requisiti degli "artifici e raggiri" e dell'induzione in errore. Pertanto, come chiarito da dottrina e giurisprudenza, la fattispecie richiede, oltre all'esposizione di dati falsi, un *quid pluris* idoneo a vanificare o a rendere meno agevole l'attività di controllo delle richieste da parte delle autorità preposte.

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 600 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 24 mesi

### **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o altro Ente Pubblico.

In concreto, ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Inoltre, costituisce reato presupposto la frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, commessa con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 600 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 24 mesi

## **REATI REALIZZATI NEI RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI O CON INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO**

### **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Tale forma di reato (residuale nell'ambito delle fattispecie di cui al D.Lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società o sia stato compiuto nell'interesse della Società medesima).

- Sanzione amministrativa (min e max): 300 – 800 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 12 – 24 mesi

### **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave tale fattispecie si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità non dovute.

- Sanzione amministrativa (min e max): 300 – 800 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 12 – 24 mesi

### **Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.



L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco (ed il corruttore viene sanzionato ai sensi dell'art. 321 c.p.), mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Art. 318:

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 200 quote

Art. 319:

- Sanzione amministrativa (min e max): 200 – 600 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 12 – 24 mesi

Art. 320:

- Sanzione amministrativa (min e max): 200 – 800 quote

Art. 321:

- Sanzione amministrativa (min e max): 200 – 600 quote

### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione (per quanto di interesse ai fini 231, tenuto da un apicale o sottoposto dell'ente), il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

- Sanzione amministrativa (min e max): 200 – 600 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 12 – 24 mesi

### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Il reato sanziona le condotte di "*Corruzione per l'esercizio della funzione*" e "*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*" se commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- Sanzione amministrativa (min e max): 200 – 600 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 12 – 24 mesi

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione la pena è aumentata.

- Sanzione amministrativa (min e max): 300 – 800 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 12 – 24 mesi

### **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

Fuori dai casi di concorso nei reati di corruzione, tale fattispecie sanziona chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il soggetto pubblico ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Il reato si configura in ciascuna delle seguenti ipotesi:

- la dazione di denaro o altra utilità è finalizzata a remunerare il mediatore per il proprio intervento illecito di influenza sul pubblico ufficiale /incaricato di pubblico servizio (cd. traffico di influenze illecite oneroso);

- la dazione di denaro o altra utilità è finalizzata a remunerare non il mediatore ma il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio (cd. traffico di influenze illecite gratuito).
- Sanzione amministrativa (min e max): fino a 200 quote

L'art. 322-bis c.p. estende l'applicabilità dei reati dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione anche ai membri della Corte penale internazionale, agli organi dell'UE e ai funzionari dell'UE o di Stati esteri; ai sensi del **co. 2** il corruttore sarà responsabile delle condotte di corruzione o istigazione alla corruzione di cui sopra, nei confronti di tali soggetti.

- Sanzione amministrativa (min e max): 300 – 800 quote

### 1.3. I processi a rischio

I reati considerati presuppongono l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari.

Si precisa che, in relazione alle fattispecie corruttive (sia verso la P.A, sia tra soggetti privati), si è inteso:

1. individuare e presidiare le condotte illecite che possono di per sé costituire reato (in occasione di contatti commerciali, in occasione di verifiche, in occasione di richiesta autorizzazioni, etc). Nell'analisi sono stati presi in considerazione quelle attività/processi all'interno dei quali si potrebbe dar luogo a quella "retribuzione in altra utilità" che è essa stessa elemento costitutivo della corruzione. Fra questi:
  - gestione omaggi / liberalità / sponsorizzazioni,
  - assunzione di personale (su indicazione del soggetto corrotto);
  - assegnazione di contratti di fornitura di beni e servizi/consulenze (a soggetti indicati dal soggetto corrotto).

Inoltre nel concetto di "altra utilità" viene inteso ogni e qualsivoglia beneficio, tangibile o immateriale, non soltanto patrimoniale, che soddisfi la richiesta o il desiderio di un soggetto, compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, proprietà e benefici finanziari, il prestito di case ed edifici, forme di intrattenimento, doni, viaggi, rimborsi di debiti, la fornitura di cauzioni, garanzie, grado professionale in ufficio e altri beni di valore.
2. identificare e presidiare quei processi strumentali alla corruzione all'interno dei quali si può costituire la provvista da utilizzare come "retribuzione in denaro":
  - processi di fatturazione attiva e passiva (mediante gestione irregolare)
  - rimborsi spesa (fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute).

Le aree di attività di L.R. VICENZA VIRTUS più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui sopra sono le seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili	Principali Reati
STRATEGICA / SOCIETARIA	CDA e/o Consiglieri Delegati	GESTIONE INTERCOMPANY	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>➢ Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>➢ Art. 319-quater c.p.:</li> </ul>

			<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</li> <li>➤ Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</li> </ul>
		GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 319-ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari</li> <li>➤ Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite</li> </ul>
		COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>➤ Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>➤ Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>➤ Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</li> <li>➤ Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</li> <li>➤ Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite</li> </ul>
<b>DIREZIONE GENERALE</b>	<b>Direttore Generale</b>	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>➤ Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>➤ Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>➤ Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</li> <li>➤ Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</li> <li>➤ Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite</li> </ul>
		AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>➤ Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>➤ Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>➤ Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</li> <li>➤ Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</li> <li>➤ Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite</li> </ul>
		COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>➤ Art. 319 c.p.:</li> </ul>

		<p>Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>➤ Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</li> <li>➤ Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</li> <li>➤ Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite</li> </ul>
	SELEZIONE DEL PERSONALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>➤ Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>➤ Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>➤ Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</li> <li>➤ Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</li> <li>➤ Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite</li> </ul>
	RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>➤ Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>➤ Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>➤ Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</li> <li>➤ Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</li> <li>➤ Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite</li> </ul>
	OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>➤ Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>➤ Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>➤ Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</li> <li>➤ Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</li> <li>➤ Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite</li> </ul>
<b>Area Tecnica (Direzione Sportiva)</b>	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>➤ Art. 319 c.p.:</li> </ul>

		<p>Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>➤ Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</li> <li>➤ Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</li> <li>➤ Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite</li> </ul>
	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>➤ Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>➤ Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>➤ Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</li> <li>➤ Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</li> <li>➤ Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite</li> </ul>
	COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>➤ Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>➤ Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>➤ Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</li> <li>➤ Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</li> <li>➤ Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite</li> </ul>
	RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>➤ Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>➤ Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>➤ Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</li> <li>➤ Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</li> <li>➤ Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite</li> </ul>
<b>Area Organizzativa (Segreteria Generale)</b>	CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>➤ Art. 319 c.p.:</li> </ul>

		<p>Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>➤ Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</li> <li>➤ Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</li> <li>➤ Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite</li> <li>➤ Art. 640 c.p.: Truffa</li> </ul>
	GESTIONE RAPPORTI CON AFFITTUARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>➤ Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>➤ Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>➤ Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</li> <li>➤ Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</li> <li>➤ Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite</li> </ul>
	GESTIONE DEL PERSONALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>➤ Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>➤ Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>➤ Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</li> <li>➤ Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</li> </ul>
	GESTIONE PEC E FIRME DIGITALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art 640-ter c.p.: Frode informatica</li> </ul>
<b>Area Commerciale e Area Comunicazione &amp; Marketing</b>	OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>➤ Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>➤ Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>➤ Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</li> <li>➤ Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</li> <li>➤ Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite</li> </ul>

<b>Area Finanza</b>	<b>PREDISPOSIZIONE BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>➤ Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>➤ Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>➤ Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</li> <li>➤ Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</li> <li>➤ Art. 640 c.p.: Truffa</li> </ul>
	<b>CICLO ATTIVO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>➤ Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>➤ Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>➤ Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</li> <li>➤ Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</li> </ul>
	<b>CICLO PASSIVO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>➤ Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>➤ Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>➤ Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</li> <li>➤ Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</li> <li>➤ Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite</li> </ul>
	<b>GESTIONE RISORSE FINANZIARIE e CASSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>➤ Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>➤ Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>➤ Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</li> <li>➤ Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</li> <li>➤ Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite</li> </ul>
	<b>GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 640-ter c.p.: Frode informatica</li> </ul>

		RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>➤ Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>➤ Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>➤ Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</li> <li>➤ Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</li> <li>➤ Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite</li> </ul>
		RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>➤ Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>➤ Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>➤ Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</li> <li>➤ Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</li> <li>➤ Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite</li> </ul>
		CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI PUBBLICI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>➤ Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>➤ Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</li> <li>➤ Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</li> <li>➤ Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</li> <li>➤ Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</li> <li>➤ Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite</li> </ul>

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4** – Identificazione e valutazione dei rischi 231 in cui sono descritte specificatamente, per singolo processo identificato a rischio reato ex D.Lgs. 231/2001, i rischi reato, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

#### **1.4. Elementi di prevenzione**

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:



- NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
  - NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
  - Per ciascun processo sensibile
    - il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 7**)
    - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7** e **Allegato 8**)
- come analiticamente indicato nella tabella sottostante:

<b>Processi sensibili</b>	<b>Protocolli preventivi 231</b>
GESTIONE INTERCOMPANY	Gestione intercompany
GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA	Gestione del contenzioso e rapporti con autorità giudiziaria
COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	Compravendita di giocatori (professionisti e dilettanti)
CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE	Gestione rapporti con enti pubblici per autorizzazioni, concessioni e licenze e per contributi, sovvenzioni, erogazioni e finanziamenti
SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e gestione del personale
GESTIONE RAPPORTI CON AFFITTUARI	Gestione dei rapporti con gli affittuari
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI PUBBLICI	Gestione rapporti con enti pubblici per autorizzazioni, concessioni e licenze e per contributi, sovvenzioni, erogazioni e finanziamenti
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	Acquisti di beni e servizi
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	Affidamento incarichi professionali
RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	Rapporti con enti ispettivi (pubblici e non)
OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI	Omaggi, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali
PREDISPOSIZIONE BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	Predisposizione bilancio e adempimenti fiscali e tributari
CICLO ATTIVO	Ciclo attivo
CICLO PASSIVO	Ciclo passivo, cassa e gestione risorse finanziarie
GESTIONE RISORSE FINANZIARIE e CASSA	Ciclo passivo, cassa e gestione risorse finanziarie
GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE	Gestione sistemi informatici e licenze software
GESTIONE PEC E FIRME DIGITALI	Gestione delle caselle di posta elettronica certificata (pec) e dei dispositivi di firma digitale
RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA	Gestione rimborsi spese e spese di rappresentanza

## 2. I REATI SOCIETARI

### 2.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari elencati all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto**.

Si fornisce di seguito, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie ritenute applicabili a L.R. VICENZA VIRTUS; si indicano, inoltre, le relative sanzioni applicabili.

#### **False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)**

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide e che si differenziano per il tipo di società al cui interno viene commesso il reato (quotate o meno<sup>3</sup>).

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla legge (relazione sulla gestione, bilancio consolidato, bilanci straordinari, beni di terzi), dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621:

- Sanzione amministrativa (min e max): 200 – 400 quote

#### **Fatti di lieve entità (artt. 2621-bis c.c.)**

La pena è ridotta se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono classificabili come di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

In particolare, la stessa pena ridotta è applicata a quelle società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 200 quote

#### **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

---

<sup>3</sup> Sono destinatarie dell'art. 2622 c.c. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea. Ai sensi dell'art. 2622 co. 2, ad esse vanno equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'UE; le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'UE; le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori della Società.

Poiché il D.Lgs. 231/2001 fa esplicito riferimento al solo secondo comma dell'art. 2625 c.c., si precisa che dalla commissione del reato può discendere la responsabilità della società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 180 quote

### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Il reato, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, il tutto fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori: la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione, determinazione o agevolazione nei confronti degli amministratori.

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 180 quote

### **Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)**

Il reato si verifica in due ipotesi:

- nel caso in cui vengano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva;
- nel caso in cui vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il reato si estingue qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di agevolazione nei confronti degli amministratori.

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 130 quote

### **Illecite operazioni sulle azioni sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue qualora intervenga la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta.

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 180 quote

### **Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)**

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

- Sanzione amministrativa (min e max): 150 – 330 quote

### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343 3° comma c.c., della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 180 quote

### **Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)**

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società (solo nel caso in cui esso venga commesso da soggetti apicali o sottoposti dell'ente potrà costituire presupposto per l'ascrizione di responsabilità in capo all'ente stesso).

- Sanzione amministrativa (min e max): 150 – 330 quote

### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

- Sanzione amministrativa (min e max): 200 – 400 quote

### **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo comma e nel secondo è punito con le pene ivi previste.

- Sanzione amministrativa (min e max): 200 – 400 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 24 mesi

### **Istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di

società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

- Sanzione amministrativa (min e max): 200 – 400 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 24 mesi

## 2.2. I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree di L.R. VICENZA VIRTUS analizzate riguardo alle fattispecie di reati societari sono le seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili	Principali Reati
STRATEGICA / SOCIETARIA	CDA e/o Consiglieri Delegati	GESTIONE SOCIETARIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2625 c.c.: Impedito controllo</li> <li>➤ Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione di conferimenti</li> <li>➤ Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</li> <li>➤ Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</li> <li>➤ Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio ai creditori</li> <li>➤ Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale</li> <li>➤ Art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</li> <li>➤ Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea</li> <li>➤ Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</li> </ul>
		GESTIONE INTERCOMPANY	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Artt. 2621 e 2621-bis c.c.: False comunicazioni sociali</li> </ul>
DIREZIONE GENERALE	Area Finanza	PREDISPOSIZIONE BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Artt. 2621 e 2621-bis c.c.: False comunicazioni sociali</li> </ul>
		RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</li> </ul>

Rispetto a quanto già indicato al par. 1.3 della Parte Speciale "Reati contro la Pubblica Amministrazione" si precisa che il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. prevede in particolare che:

- rispondono per il reato di corruzione privata gli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori (o soggetti a questi sottoposti) di società o enti privati, nonché chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, anche per interposta persona;
- risponde non solo chi dà ma anche chi offre, sollecita o riceve per sé o per altri denaro o altra utilità non dovuta ai vertici delle società o a chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza.

Si evidenziano di seguito alcuni aspetti significativi:

- non è necessario che la condotta corruttiva danneggi l'ente cui appartiene il soggetto corrotto;
- i soggetti attivi sono anche soggetti estranei alla società, che agiscono quale interposta persona;
- la condotta sanzionabile non è data dal compimento di atti (a seguito del ricevimento di denaro/utilità e della sua promessa) ma dalla condotta antecedente costituita anche solo dalla mera offerta, promessa, dazione, ricezione di denaro/altra utilità o accettazione della promessa di denaro /altra utilità;
- sono puniti anche soggetti privati che sollecitano per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- l'offerta o la promessa di denaro / altra utilità a soggetto privato finalizzata al compimento, da parte di quest'ultimo, di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

L'articolo 2635-bis c.c. che introduce il reato di istigazione alla corruzione privata, in particolare, punisce sia l'istigazione attiva commessa da chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, ma anche l'istigazione passiva commessa dai vertici della società che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità, anche se la sollecitazione non è accettata.

In tali casi la fattispecie si consuma in un momento antecedente a quello dell'effettiva accettazione dell'offerta, della promessa o della sollecitazione.

Le attività rilevanti vanno dunque ricercate:

- in tutti i rapporti di natura economica o personale, diretti e indiretti con soggetti appartenenti a società terze, tra cui ad esempio viene considerato come a rischio il processo di Vendita e di Acquisti;
- nelle relazioni con soggetti appartenenti a società o consorzi, rispetto ai quali L.R. VICENZA VIRTUS potrebbe ricavare un vantaggio;
- processi strumentali alla corruzione.

Dunque, con riferimento alla cd. corruzione tra privati, le aree ed i processi sensibili sono:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili	Principali Reati
STRATEGICA / SOCIETARIA	CDA e/o Consiglieri Delegati	GESTIONE SOCIETARIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</li> <li>➢ Art. 2635-bis c.c.:</li> </ul>

<b>DIREZIONE GENERALE</b>			Istigazione alla corruzione tra privati
		GESTIONE INTERCOMPANY	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</li> <li>➤ Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>
		COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</li> <li>➤ Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>
	<b>Direttore Generale</b>	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</li> <li>➤ Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>
		AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</li> <li>➤ Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>
		COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</li> <li>➤ Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>
		SELEZIONE DEL PERSONALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</li> <li>➤ Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>
		RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</li> <li>➤ Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>
		OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</li> <li>➤ Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>
		COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</li> <li>➤ Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>
	<b>Area Tecnica (Direzione Sportiva)</b>	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</li> <li>➤ Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</li> <li>➤ Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>	
RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</li> <li>➤ Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>	
<b>Area Organizzativa</b>		GESTIONE RAPPORTI CON AFFITTUARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</li> </ul>

	(Segreteria Generale)		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>	
		GESTIONE DEL PERSONALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</li> <li>➤ Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>	
	Area Commerciale e Area Comunicazione & Marketing	VENDITA (esclusa cessioni di calciatori professionisti)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</li> <li>➤ Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>	
	Area Finanza		PREDISPOSIZIONE BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</li> <li>➤ Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>
			CICLO ATTIVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</li> <li>➤ Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>
			CICLO PASSIVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</li> <li>➤ Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>
			GESTIONE RISORSE FINANZIARIE e CASSA	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</li> <li>➤ Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>
			GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</li> <li>➤ Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>
			RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</li> <li>➤ Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>
			RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</li> <li>➤ Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati</li> </ul>

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4** - Identificazione e valutazione dei rischi 231 in cui sono descritte specificatamente, per singolo processo identificato a rischio reato ex D.Lgs. 231/2001, i rischi reato, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### 2.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - COMPORTAMENTI IN TEMA DI REGISTRAZIONI CONTABILI
  - COMPORTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA



- NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
- COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE PRIVATA
- Per ciascun processo sensibile:
  - il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 7**)
  - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7** e **Allegato 8**)
- come analiticamente indicato nella tabella sottostante:

<b>Processi sensibili</b>	<b>Protocolli preventivi 231</b>
GESTIONE SOCIETARIA	Gestione societaria
GESTIONE INTERCOMPANY	Gestione intercompany
COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	Compravendita di giocatori (professionisti e dilettanti)
SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e gestione del personale
GESTIONE RAPPORTI CON AFFITTUARI	Gestione dei rapporti con gli affittuari
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	Acquisti di beni e servizi
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	Affidamento incarichi professionali
RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	Rapporti con enti ispettivi (pubblici e non)
VENDITA (esclusa cessioni di calciatori professionisti)	Gestione commerciale e marketing
OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI	Omaggi, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali
PREDISPOSIZIONE BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	Predisposizione bilancio e adempimenti fiscali e tributari
CICLO ATTIVO	Ciclo attivo
CICLO PASSIVO	Ciclo passivo, cassa e gestione risorse finanziarie
GESTIONE RISORSE FINANZIARIE e CASSA	Ciclo passivo, cassa e gestione risorse finanziarie
GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE	Gestione sistemi informatici e licenze software
RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA	Gestione rimborsi spese e spese di rappresentanza

### 3. REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

#### 3.1. Tipologia di reati

Il 25 Agosto 2007 è entrato in vigore l'art. 25-septies del Decreto, modificato dal T.U. Sicurezza (d.lgs. n. 81/08), entrato in vigore il 15.5.08. A partire dal 25 agosto 2007, tra i reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. 231/01 sono stati annoverati anche i delitti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, terzo comma, c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La **lesione** è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

La **lesione** è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) *la perdita di un senso;*
- 3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella*
- 4) *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

Il reato di **omicidio colposo** è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale:

*"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"*

- Sanzione amministrativa (min e max): 1000 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 12 mesi

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la **colpa**, così definita dall'art. 43 del c.p.:

*"Il delitto:*

- *è **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;*
- *è **preterintenzionale**, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;*
- *è **colposo**, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."*

L'art. 30 del T.U. 81/2008 prevede:

"1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
- alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- alle attività di sorveglianza sanitaria
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNIINAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 81/2008.

*5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.*

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11".

La Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 11 luglio 2011 – fornisce le seguenti indicazioni rispetto all'articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008:

*"L'articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che: "[...] Il modello organizzativo deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".*

*Pertanto qualora un'azienda si sia dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008,*

attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l'effettività e la conformità del sistema di gestione stesso: **Monitoraggio/Audit Interno e Riesame della Direzione**.

Si evidenzia però come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell'Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con il termine "documentato" si intende che la partecipazione dell'Alta Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali.

Si evidenzia infine come, l'audit interno deve verificare anche l'effettiva applicazione del sistema disciplinare [...]".

Inoltre il comma 5 dell'art. 30 implicitamente stabilisce che il Modello 231 presenta elementi strutturali ulteriori rispetto a quelli propri dei sistemi di gestione citati dal medesimo comma. Pertanto, tali sistemi di gestione per poter essere compiutamente utilizzati come esimente, dovranno essere necessariamente integrati con tali elementi strutturali, dei quali sono di per sé privi, vale a dire:

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati - obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

### 3.2. I processi a rischio

Le aree di attività della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati in materia di sicurezza sono le seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili	Principali Reati
STRATEGICA / SOCIETARIA	CDA e/o Consiglieri Delegati	GOVERNO DELLA SALUTE E SICUREZZA E DELLA TUTELA AMBIENTALE	➤ Art. 589 e 590 c.p., in combinato disposto con normativa di settore: Omicidio o lesioni colpose derivanti dalla violazione della normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro
DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	GOVERNO DELLA SALUTE E SICUREZZA E DELLA TUTELA AMBIENTALE	➤ Art. 589 e 590 c.p., in combinato disposto con normativa di settore: Omicidio o lesioni colpose derivanti dalla violazione della normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro
	Area Tecnica (Direttore Sportivo)	GESTIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	➤ Art. 589 e 590 c.p., in combinato disposto con normativa di settore: Omicidio o lesioni colpose derivanti dalla violazione della normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4** - Identificazione e valutazione dei rischi 231 in cui sono descritte specificatamente, per singolo processo identificato a rischio reato ex D.Lgs. 231/2001, i rischi reato, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### 3.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
    - o COMPORTAMENTI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA
  - Per alcuni processi sensibili:
    - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 7**)
    - o i rispettivi flussi informativi all'Organismo di Vigilanza (**Allegato 7 e Allegato 8**)
- come analiticamente indicato nella tabella sottostante:

Processi sensibili	Protocolli preventivi 231
GOVERNO DELLA SALUTE E SICUREZZA E DELLA TUTELA AMBIENTALE	Governo della salute e sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro e della tutela ambientale

## 4. REATI AMBIENTALI

### 4.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce a condotte illecite sanzionate dal Codice Penale a tutela dell'ambiente in generale, a previsioni contenute nel Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) in materia di acque, rifiuti ed emissioni in atmosfera, a norme che tutelano le specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992), a misure a tutela dell'ozono (L. 549/1993) e a previsioni contro l'inquinamento del mare provocato dalle navi (D.Lgs. 202/2007).

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2 - Elenco dei reati presupposto**.

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, si ritiene di poter escludere le seguenti fattispecie:

- inquinamento del mare provocato dalle navi (D.Lgs. 202/2007)
- effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. (Art. 256 d.lgs. 152/06 Comma 6 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
- attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti e attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (Art 260 d.lgs. 152/06)
- traffico illecito e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies del c.p.)
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)
- commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione/ detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi (Legge n. 150/92 art. 1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2, art. 6 comma 4 e comma 3 lett. a) e b))
- alterazione dei certificati per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea (Legge n. 150/92 art. 3-bis comma 1 (rif. a codice penale) e comma 3 lett. c))
- scarico di acque reflue industriali (Art. 137 D.Lgs. 152/2006) (attualmente l'azienda non effettua alcuno scarico diverso da quelli configurabili come "assimilabili ai civili").

Si fornisce di seguito, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a L.R. VICENZA VIRTUS; si indicano, inoltre, le relative sanzioni applicabili.

#### **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)**

Gestione di rifiuti, realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione ed effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 300 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 6 mesi

#### **Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)**

Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio, omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 250 quote

### **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)**

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti.

Tutte le fattispecie sono aggravate in caso di rifiuti pericolosi.

- Sanzione amministrativa (min e max): 150 – 250 quote

### **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)**

Spedizione di rifiuti ai sensi dell'art. 26 del Reg. CEE n° 259/1993: contravvenzione con pena aumentata in caso di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna consegue la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto.

- Sanzione amministrativa (min e max): 150 – 250 quote

### **Combustione di rifiuti (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006)**

Appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Rispetto a quanto sopra si precisa che, anche se il Legislatore non ha espressamente inserito tale fattispecie di reato nel catalogo dei reati 231, l'articolo in questione opera un richiamo all'applicazione delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001.

- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 24 mesi

### **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)**

Omessa iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Omesso pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Omessa compilazione del registro cronologico della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, ovvero fornitura al sistema informatico di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti di informazioni incomplete o inesatte ovvero alterazione fraudolenta dei dispositivi tecnologici accessori o comunque impedimento in qualsiasi modo del loro corretto funzionamento. L'ipotesi è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, ridotta in caso di imprese con meno di 15 dipendenti e anche nel caso in cui le indicazioni riportate pur in maniera inesatta o incompleta non pregiudichino la tracciabilità dei rifiuti. Se le predette condotte si riferiscono a rifiuti pericolosi, la sanzione pecuniaria è aumentata e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carica rivestita dal soggetto cui la violazione è imputabile, compresa la carica di amministratore.

In via residuale, oltre alle ipotesi espressamente previste, sono puniti i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del SISTRI.

La falsa indicazione nel certificato di analisi di rifiuti - utilizzato nell'ambito del SISTRI- sulla natura, composizione e caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti trasportati è punita come falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ai sensi dell'art. 483 c.p.

Omesso accompagnamento del trasporto di rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE. Se il trasportatore fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione, e caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti trasportati oppure se si tratta di rifiuti pericolosi si applica l'art 483 c.p.

L'accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata costituisce reato ai sensi dell'art. 477 e 482 c.p. e la pena è aumentata in caso di rifiuti pericolosi.

Cumulo giuridico per violazione di più disposizioni dell'art. 260-bis: per violazione di più disposizioni di questo articolo, ovvero per più violazioni della stessa disposizione, oppure per più violazioni esecutive di un medesimo disegno criminoso si applica la pena prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio.

Sanatoria: adempimento degli obblighi previsti dalla normativa SISTRI, entro 30 gg. dalla commissione del fatto.

Definizione della controversia: entro 60 gg. dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, previo adempimento degli obblighi previsti dalla normativa SISTRI e pagamento di un quarto della sanzione prevista. In tal caso, non si applicano le sanzioni accessorie.

- Sanzione amministrativa (min e max): 150 – 300 quote

### **Emissioni in atmosfera (art 279 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Emissioni in atmosfera con violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente.

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 250 quote

### **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono (art. 3 L. 549/1993)**

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

Divieto di autorizzare impianti che prevedono l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Le pene sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

- Sanzione amministrativa (min e max): 150 – 250 quote

Per delitti colposi contro l'ambiente in particolare si intende il cagionare gli eventi di cui agli artt. **452-bis c.p. Inquinamento Ambientale** e **art. 452-quater c.p. Disastro Ambientale** (dei quali si riporta di seguito la descrizione) per imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, vale a dire per violazione di una regola cautelare, la cui osservanza avrebbe impedito il riconoscibile e prevedibile verificarsi dell'inquinamento ambientale o del disastro ambientale.

Tali delitti possono essere realizzati anche mediante omissione. In questo caso sarà chiamato a risponderne chi, essendo titolare di una posizione di garanzia, aveva l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi delle condotte di inquinamento. Le condotte omissive rilevanti possono essere rinvenute in fonti normative o nelle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali in possesso dell'azienda.

A titolo esemplificativo, possono essere chiamati a rispondere di tali fattispecie colpose i soggetti che producano gli eventi di cui sopra o il pericolo di tali eventi mediante:

- mancato riconoscimento che le sostanze utilizzate nell'attività della Società sversate nell'ambiente presentano rischi ambientali rilevanti sulla base di quanto indicato nei database più importanti e disponibili alla pubblica consultazione;



- violazione delle specifiche disposizioni di legge o di prescrizioni autorizzati od omissione dell'adozione di tutte le cautele gestionali rese possibili dalle più moderne tecnologie disponibili;
- inosservanza dell'obbligo di "prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio" (obbligo specifico previsto dalla lettera q) del comma 1° dell'art. 18 del d.lgs. 81/2008).
- Sanzione amministrativa (min e max): 200 – 500 quote

### **Inquinamento ambientale (art. 452-bis del c.p.)**

Cagionare abusivamente la compromissione o il deterioramento significativo e misurabile:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- Sanzione amministrativa (min e max): 250 – 600 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 12 mesi

### **Disastro ambientale (art. 452-quater del c.p.)**

Cagionare abusivamente un disastro ambientale. Con disastro ambientale si intende:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulta particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- Sanzione amministrativa (min e max): 400 – 800 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 24 mesi

## **4.2. I processi a rischio**

Le aree della Società analizzate riguardo alle fattispecie di reati di tipo ambientale sono le seguenti:

<b>Macro Area</b>	<b>Funzione Aziendale referente</b>	<b>Processi sensibili</b>	<b>Principali Reati</b>
<b>STRATEGICA / SOCIETARIA</b>	<b>CDA e/o Consiglieri Delegati</b>	GOVERNO DELLA SALUTE E SICUREZZA E DELLA TUTELA AMBIENTALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 256 d.lgs. 152/06: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</li> <li>➤ Art. 257 d.lgs. 152/06: Bonifica di siti</li> <li>➤ Art. 258 d.lgs. 152/06: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</li> </ul>
<b>DIREZIONE GENERALE</b>	<b>Direttore Generale</b>	GOVERNO DELLA SALUTE E SICUREZZA E DELLA TUTELA AMBIENTALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 256 d.lgs. 152/06: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 257 d.lgs. 152/06: Bonifica di siti</li> <li>➤ Art. 258 d.lgs. 152/06: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</li> </ul>
--	--	--

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4** - Identificazione e valutazione dei rischi 231 in cui sono descritte specificatamente, per singolo processo identificato a rischio reato ex D.Lgs. 231/2001, i rischi reato, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### 4.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
    - NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
    - CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE
  - Per ciascun processo sensibile
    - il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 7**)
    - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e Allegato 8**)
- come analiticamente indicato nella tabella sottostante:

Processi sensibili	Protocolli preventivi 231
GOVERNO DELLA SALUTE E SICUREZZA E DELLA TUTELA AMBIENTALE	Governo della salute e sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro e della tutela ambientale

## 5. I REATI IN TEMA DI RICICLAGGIO

### 5.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di riciclaggio, secondo le fattispecie previste dopo l'integrazione del D.Lgs. 231/2001 con il Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE del 14 dicembre 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il tutto limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a L.R. VICENZA VIRTUS.

Inoltre, con l'entrata in vigore della legge n.186 del 15 dicembre 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, è stata introdotta una nuova fattispecie di reato nell'art 25 octies del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto**.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a L.R. VICENZA VIRTUS; si indicano, inoltre, le relative sanzioni applicabili.

#### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Il reato si realizza mediante acquisto (l'effetto di un attività negoziale a titolo gratuito od oneroso), ricezione (ogni forma di conseguimento del possesso del bene anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza) od occultamento (nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto) di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (comunque fuori dei casi di concorso nel delitto stesso, ad esempio furto), oppure mediante l'intromissione nel farle acquistare, ricevere, occultare.

- Sanzione amministrativa (min e max): 200 – 1000 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 24 mesi

#### **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Il reato si realizza mediante sostituzione (condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi) o trasferimento (condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali) di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- Sanzione amministrativa (min e max): 200 – 1000 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 24 mesi

#### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

Il reato si realizza mediante impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. Pur essendo "impiegare" sinonimo di "usare comunque", ossia di "utilizzare per qualsiasi scopo", tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire" (vale a dire "utilizzare a fini di profitto").

- Sanzione amministrativa (min e max): 200 – 1000 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 24 mesi

#### **Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)**

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre

utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- Sanzione amministrativa (min e max): 200 – 1000 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 24 mesi

La particolare struttura del reato di autoriciclaggio rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il D.Lgs. 231/2001.

Se, infatti, l'art. 648 ter1 c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del delitto in parola nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- a. sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- b. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- c. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.

Ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto ulteriore di autoriciclaggio.

Non si può escludere, in particolare, che il mero utilizzo della somma risparmiata possa configurare l'"impiego" previsto dalla fattispecie di autoriciclaggio. Il riferimento è all'utilizzo, ad esempio, del risparmio d'imposta determinato dalla violazione di norme tributarie di rilevanza penale ovvero all'utilizzo del risparmio realizzato tagliando i costi della sicurezza in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

E' del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto e/o risparmio investibile.

L'individuazione dei reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per l'autoriciclaggio costituisce (come già anticipato) il primo passaggio per individuare i processi sensibili in ambito aziendale.

A tal proposito, si possono individuare le seguenti categorie di reati, già richiamate dal D.Lgs. 231/2001:

- reati societari;
- reati corruttivi;
- indebita percezione di erogazioni, malversazione, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- reati ambientali;
- associazione per delinquere;
- reati a carattere transnazionale.

Inoltre si evidenziano di seguito fattispecie non già ricomprese nel catalogo 231 ma che, qualora commesse, potrebbero determinare il concretizzarsi del reato di autoriciclaggio:

- reati tributari;
- delitti contro la fede pubblica;
- reati fallimentari;
- delitti contro il patrimonio.

Nel caso di reati tributari (D.lgs. 74/2000), che per la loro natura producono normalmente un vantaggio economico, la possibilità di commettere il delitto di autoriciclaggio è particolarmente

elevata, stante la possibile ricorrenza delle condotte previste dalla nuova norma e cioè la sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche e finanziarie del denaro o delle utilità, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

I delitti tributari, la cui consumazione costituisce un potenziale pericolo per la successiva contestazione dell'autoriciclaggio, sono, quindi, i seguenti:

- a. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - art. 2 D.Lgs. 74/2000;
- b. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - art. 3 D.Lgs. 74/2000;
- c. dichiarazione infedele - art. 4 D.Lgs. 74/2000;
- d. omessa dichiarazione - art. 5 D.Lgs. 74/2000;
- e. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - art. 8 D.Lgs. 74/2000;
- f. occultamento o distruzione di documenti contabili - art. 10 D.Lgs. 74/2000;
- g. omesso versamento di ritenute certificate - art. 10 bis D.Lgs. 74/2000;
- h. omesso versamento di IVA - art. 10 ter D.Lgs. 74/2000;
- i. indebita compensazione - art. 10 quater D.Lgs. 74/2000;
- j. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - art. 11 D.Lgs. 74/2000.

Inoltre, un'altra categoria di reati rilevante ai fini della concretizzazione del reato di autoriciclaggio sono i delitti commessi contro la fede pubblica.

Si evidenziano, dunque, i soli delitti che potrebbero essere commessi dalla Società in qualità di soggetto privato ai danni della fede pubblica, ovvero:

- a. falsità materiale commessa dal privato - art. 482 del c.p.;
- b. falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - art. 483 del c.p.;
- c. falsità in scrittura privata - art. 485 del c.p..

## 5.2. I processi a rischio

Le aree di L.R. VICENZA VIRTUS analizzate riguardo alle fattispecie di reati in tema di riciclaggio sono le seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili	Principali Reati
<b>STRATEGICA / SOCIETARIA</b>	<b>CDA e/o Consiglieri Delegati</b>	GESTIONE SOCIETARIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 648 bis. c.p.: Riciclaggio</li> <li>➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio</li> </ul>
		GESTIONE INTERCOMPANY	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 648 c.p.: Ricettazione</li> <li>➤ Art. 648 bis. c.p.: Riciclaggio</li> <li>➤ Art. 648 ter c.p.: Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita</li> <li>➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio</li> </ul>
		GOVERNO DELLA SALUTE E SICUREZZA E DELLA TUTELA AMBIENTALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio</li> </ul>
		COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio</li> </ul>
<b>DIREZIONE GENERALE</b>	<b>Direttore Generale</b>	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 648 c.p.: Ricettazione</li> <li>➤ Art. 648 bis. c.p.: Riciclaggio</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 648 ter c.p.: Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita</li> <li>➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio</li> </ul>
	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio
	COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio
	GOVERNO DELLA SALUTE E SICUREZZA E DELLA TUTELA AMBIENTALE	➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio
	SELEZIONE DEL PERSONALE	➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio
	RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio
	OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI	➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio
<b>Area Tecnica (Direzione Sportiva)</b>	COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio
	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 648 c.p.: Ricettazione</li> <li>➤ Art. 648 bis. c.p.: Riciclaggio</li> <li>➤ Art. 648 ter c.p.: Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita</li> <li>➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio</li> </ul>
	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio
	RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio
<b>Area Organizzativa (Segreteria Generale)</b>	GESTIONE DEL PERSONALE	➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio
	GESTIONE RAPPORTI CON AFFITTUARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 648 bis. c.p.: Riciclaggio</li> <li>➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio</li> </ul>
<b>Area Commerciale e Area Comunicazione &amp; Marketing</b>	VENDITA (esclusa cessioni di calciatori professionisti)	➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio
<b>Area Finanza</b>	PREDISPOSIZIONE BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio
	CICLO ATTIVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 648 bis. c.p.: Riciclaggio</li> <li>➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio</li> </ul>
	CICLO PASSIVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 648 bis. c.p.: Riciclaggio</li> <li>➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio</li> </ul>
	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE e CASSA	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 648 bis. c.p.: Riciclaggio</li> <li>➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio</li> </ul>
	RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio
	RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA	➤ Art 648 ter 1 c.p.: Autoriciclaggio

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4** - Identificazione e valutazione dei rischi 231 in cui sono descritte specificatamente, per singolo processo identificato a rischio reato ex D.Lgs. 231/2001, i rischi reato, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### 5.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - COMPORTAMENTI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO
  - COMPORTAMENTI IN TEMA DI REGISTRAZIONI CONTABILI
  - COMPORTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA
  - NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
  - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE PRIVATA
  - COMPORTAMENTI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA
  - CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE
- Per ciascun processo sensibile
  - il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 7**)
  - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e Allegato 8**)
 come analiticamente indicato nella tabella sottostante:

Processi sensibili	Protocolli preventivi 231
GESTIONE SOCIETARIA	Gestione societaria
GESTIONE INTERCOMPANY	Gestione intercompany
GOVERNO DELLA SALUTE E SICUREZZA E DELLA TUTELA AMBIENTALE	Governo della salute e sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro e della tutela ambientale
COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	Compravendita di giocatori (professionisti e dilettanti)
SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e gestione del personale
GESTIONE RAPPORTI CON AFFITTUARI	Gestione dei rapporti con gli affittuari
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI PUBBLICI	Gestione rapporti con enti pubblici per autorizzazioni, concessioni e licenze e per contributi, sovvenzioni, erogazioni e finanziamenti
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	Acquisti di beni e servizi
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	Affidamento incarichi professionali
RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	Rapporti con enti ispettivi (pubblici e non)
VENDITA (esclusa cessioni di calciatori professionisti)	Gestione commerciale e marketing
OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI	Omaggi, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali
PREDISPOSIZIONE BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	Predisposizione bilancio e adempimenti fiscali e tributari
CICLO ATTIVO	Ciclo attivo
CICLO PASSIVO	Ciclo passivo, cassa e gestione risorse finanziarie
GESTIONE RISORSE FINANZIARIE e CASSA	Ciclo passivo, cassa e gestione risorse finanziarie
RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	Rapporti con enti ispettivi (pubblici e non)
RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA	Gestione rimborsi spese e spese di rappresentanza





## 6. I REATI INFORMATICI

### 6.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati informatici, secondo le fattispecie contemplate dagli art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto.**

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a L.R. VICENZA VIRTUS; si indicano, inoltre, le relative sanzioni applicabili.

#### **Accesso abusivo (art. 615 ter c.p.)**

I reati si realizzano in caso di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico o detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

L'accesso abusivo può essere :

- verso un sistema esterno (es. manipolazione di dati di concorrenti o PA)
- al proprio sistema dall'esterno (es. da parte di fornitori/consulenti collusi per elusione sistema di controllo)
- al proprio sistema dall'interno (es. accesso ad area ristretta per modifica autorizzazione ed elusione del sistema di controllo)
- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 500 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 24 mesi

#### **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)**

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso può essere concretizzato mediante impersonizzazione fraudolenta su un sistema informatico recuperando credenziali di accesso altrui (es. utilizzo di privilegi ed autorizzazione di operazioni con elusione del sistema di controllo interno).

Furto di codici/credenziali e diffusione per l'impersonizzazione (vedi sopra).

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 300 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 24 mesi

#### **Danneggiamento (art. 615 quinquies c.p., art. 635 bis c.p., art. 635 ter c.p., art. 635 quater c.p., art. 635 quinquies c.p.)**

I reati riguardano il danneggiamento fisico di sistemi informatici, telematici o dati, ad esempio:

- Diffusione di programmi atti a cagionare un danno mediante posta elettronica (es. verso concorrenti, PA, Autorità di Vigilanza, etc.).
  - Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 300 quote
  - Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 24 mesi

- Distruzione di dati o di sistemi informatici (ad es. di concorrenti).
  - o Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 500 quote
  - o Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 24 mesi

### **Intercettazione, impedimento, interruzione (art 617 quater c.p., 617 quinquies c.p.)**

Installazione di apparecchiature per intercettazione fraudolenta di comunicazioni (es. sia interno ai sistemi che esterno agli stessi, come base per la commissione di una delle condotte sopra citate o l'ottenimento di informazioni riservate).

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 500 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 24 mesi

### **Falso ideologico in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)**

Trattasi di falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio).

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 400 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 24 mesi

## **6.2. I processi a rischio**

Le aree di L.R. VICENZA VIRTUS analizzate riguardo alle fattispecie di reati di reati informatici sono le seguenti:

<b>Macro Area</b>	<b>Funzione Aziendale referente</b>	<b>Processi sensibili</b>	<b>Principali Reati</b>
<b>DIREZION E GENERALE</b>	<b>Area Finanza</b>	GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 491-bis c.p.: Documenti informatici</li> <li>➤ Art. 615-ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</li> <li>➤ Art. 615-quater c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</li> <li>➤ Art. 615-quinquies c.p.: Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico</li> <li>➤ Art. 617-quinquies c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</li> <li>➤ Art. 635 bis c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</li> <li>➤ Art. 635-ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</li> <li>➤ Art. 635-quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</li> </ul>

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4** - Identificazione e valutazione dei rischi 231 in cui sono descritte specificatamente, per singolo processo identificato a rischio reato ex D.Lgs. 231/2001, i rischi reato, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### 6.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DI SISTEMI INFORMATICI
  - o COMPORTAMENTI VERSO I LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE
- Per ciascun processo sensibile
  - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 7**)
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e Allegato 8**)
 come analiticamente indicato nella tabella sottostante:

Processi sensibili	Protocolli preventivi 231
GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE	Gestione sistemi informatici e licenze software

## 7. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

### 7.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce allo specifico reato previsto dall'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001, ovvero:

- Art. 377-bis c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o con minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni
- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 500 quote

### 7.2. I processi a rischio

Le aree di L.R. VICENZA VIRTUS analizzate riguardo alla presente fattispecie di reato sono le seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili	Principali Reati
STRATEGICA / SOCIETARIA	CDA e/o Consiglieri Delegati	GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA	➤ Art. 377-bis c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	➤ Art. 377-bis c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
	Area Tecnica (Direzione Sportiva)	RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	➤ Art. 377-bis c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
	Area Finanza	RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	➤ Art. 377-bis c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4** - Identificazione e valutazione dei rischi 231 in cui sono descritte specificatamente, per singolo processo identificato a rischio reato ex D.Lgs. 231/2001, i rischi reato, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### 7.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
  - NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
- Per ciascun processo sensibile

- il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 7**); ulteriori protocolli di riferimento vanno ricercati nei presidi già definiti in relazione al reato di corruzione ed in particolare alle attività propedeutiche alla formazione di fondi extrabilancio (gestione irregolare della fatturazione attiva e passiva e dei rimborsi spesa).
- i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e Allegato 8**)  
come analiticamente indicato nella tabella sottostante:

<b>Processi sensibili</b>	<b>Protocolli preventivi 231</b>
GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA	Gestione del contenzioso e rapporti con autorità giudiziaria
RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	Rapporti con enti ispettivi (pubblici e non)

## **8. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

### **8.1. Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto**.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a L.R. VICENZA VIRTUS; si indicano, inoltre, le relative sanzioni applicabili.

#### **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

Danneggiare l'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

l'ipotesi è aggravata se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 800 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 24 mesi

#### **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Consegna all'acquirente, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. [tale titolo di reato si applica qualora il fatto non costituisca un più grave reato]

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 500 quote

#### **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Messa in vendita, o altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. [ipotesi punita qualora tale condotta non sia previsto come reato da altra disposizione di legge].

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 500 quote

#### **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

Fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, e ciò potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale. [tale titolo di reato non si applica qualora sia applicabile l'art. 473 o 474 c.p.].

Ugualmente, è punito ex art. 517-ter c.p. chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Le condotte di cui all'art. 517-ter c.p. sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 500 quote

## 8.2. I processi a rischio

Le aree di L.R. VICENZA VIRTUS analizzate riguardo alle presenti fattispecie di reato sono le seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili	Principali Reati
DIREZIONE GENERALE	Area Commerciale e Area Comunicazione & Marketing	VENDITA (esclusa cessioni di calciatori professionisti)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 515 c.p.: Frode nell'esercizio del commercio</li> <li>➤ Art. 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</li> </ul>

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4** - Identificazione e valutazione dei rischi 231 in cui sono descritte specificatamente, per singolo processo identificato a rischio reato ex D.Lgs. 231/2001, i rischi reato, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

## 8.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
- Per ciascun processo sensibile
  - il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 7**)
  - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e Allegato 8**)
 come analiticamente indicato nella tabella sottostante:

Processi sensibili	Protocolli preventivi 231
VENDITA (esclusa cessioni di calciatori professionisti)	Gestione commerciale e marketing

## **9. DELITTI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

### **9.1. Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento previsti dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto**.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a L.R. VICENZA VIRTUS; si indicano, inoltre, le relative sanzioni applicabili.

#### **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)**

In particolare, è anche punita, al fine di metterle in circolazione, l'acquisizione o comunque la ricezione da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, di monete contraffatte o alterate.

- Sanzione amministrativa (min e max): 300 – 800 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 12 – 24 mesi

#### **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)**

In via residuale, è punita l'introduzione nel territorio dello Stato, l'acquisizione o la detenzione di monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero la spendita o la messa in circolazione.

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 - 500 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 12 – 24 mesi

#### **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)**

E' punita la spendita o la messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 200 quote

#### **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)**

Alterazione di segni distintivi (parola, lettera, numero, disegno, fotografia, forma, colore, logotipo, etichetta o combinazione di questi segni avente carattere distintivo ed utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi) di terzi registrati.

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 500 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 12 mesi

#### **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.)**



Introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi e segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 500 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 12 mesi

## 9.2. I processi a rischio

Le aree di L.R. VICENZA VIRTUS analizzate riguardo alle presenti fattispecie di reato sono le seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili	Principali Reati
DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	➤ Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
		MARKETING E COMUNICAZIONE – CONCESSIONE DEL MARCHIO	➤ Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
	Area Tecnica (Direzione Sportiva)	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	➤ Art. 474 c.p.: ➤ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
	Area Commerciale e Area Comunicazione & Marketing	MARKETING E COMUNICAZIONE	➤ Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
	Area Finanza	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E CASSA	➤ Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4** - Identificazione e valutazione dei rischi 231 in cui sono descritte specificatamente, per singolo processo identificato a rischio reato ex D.Lgs. 231/2001, i rischi reato, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

## 9.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI FALSO NUMMARIO
- Per ciascun processo sensibile
  - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 7**)
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e Allegato 8**)
 come analiticamente indicato nella tabella sottostante:

Processi sensibili	Protocolli preventivi 231
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	Acquisti di beni e servizi

MARKETING E COMUNICAZIONE - CONCESSIONE DEL MARCHIO	Gestione commerciale e marketing
GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E CASSA	Ciclo passivo, gestione risorse finanziarie e cassa

## 10. DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

### 10.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ad alcuni dei delitti in tema di diritto d'autore previsti dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto**.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a L.R. VICENZA VIRTUS; si indicano, inoltre, le relative sanzioni applicabili.

#### **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171-bis l. 22.4.1941 n. 633)**

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, sempre per trarne profitto, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 500 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 12 mesi

#### **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171-ter l. 22.4.1941 n. 633)**

Chiunque ad uso non personale e a fini di lucro (tra le altre condotte):

- abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, opere o parti di opere [...] scientifiche o didattiche, anche se inserite in opere composite o in banche dati;
- introduce nel territorio, detiene per la vendita o distribuzione, distribuisce [...], anche senza aver concorso alla duplicazione o riproduzione, le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- detiene per vendita o distribuzione, vende o noleggia [...] supporti per i quali siano prescritte, ai sensi di legge, l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o con contrassegno alterato o modificato;
- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia [...] detiene per scopi commerciali attrezzature, prodotti o componenti [...] che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione (art. 102 *quater* L. 633/1941), ovvero siano principalmente progettati, prodotti adattati ... al fine di facilitare l'elusione di predette misure;
- rimuove abusivamente, altera le informazioni elettroniche sul regime dei diritti (di cui all'art. 102 *quinquies* L. 633/1941), ovvero distribuisce, importa [...] opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse
- in violazione dell'art 16 L. 633/1941 (diritto esclusivo di comunicazione al pubblico), comunica al pubblico, mediante immissione in un sistema di reti telematiche [...] un'opera dell'ingegno o parte di essa, protetta dal diritto d'autore.

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 500 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 12 mesi

## **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171 I. 22.4.1941 n. 633) – in via residuale**

Chiunque senza averne diritto

- riproduce, trascrive, diffonde, pone altrimenti in commercio [...] un'opera altrui,
  - mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche [...], un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa,
  - riproduce un numero di esemplari [...] maggiore di quello che aveva il diritto di riprodurre, condotte poste in essere in relazione ad un'opera altrui non destinata alla pubblicità, o con usurpazione della paternità dell'opera, o con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.
- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 500 quote
  - Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 12 mesi

In relazione all'art. 171 co. 1 lett. a-bis), che sanziona chiunque, senza averne diritto, *mette a disposizione del pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa*, si ritiene che esso faccia riferimento al diffuso fenomeno della condivisione in rete di materiale protetto dalla normativa sul diritto d'autore (ad esempio *file sharing*). Poiché manca il fine lucrativo dell'attività (altrimenti si cadrebbe nelle fattispecie più gravi di cui agli artt. 171 bis e ter) e dubitando dunque che da tali condotte possa discendere la responsabilità in capo all'ente, si ritiene che con tale reato presupposto il Legislatore abbia invitato l'ente a diffondere una politica aziendale genericamente improntata al rispetto del diritto d'autore nell'utilizzo delle reti telematiche.

### **10.2. I processi a rischio**

Le aree di L.R. VICENZA VIRTUS analizzate riguardo alle fattispecie di reati in materia di violazione del diritto d'autore sono le seguenti:

<b>Macro Area</b>	<b>Funzione Aziendale referente</b>	<b>Processi sensibili</b>	<b>Principali Reati</b>
<b>DIREZIONE GENERALE</b>	<b>Direttore generale</b>	MARKETING E COMUNICAZIONE – CONCESSIONE DEL MARCHIO	➤ Artt. 171-bis e 171-ter L. 633/1941: Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
	<b>Area Commerciale e Area Comunicazione &amp; Marketing</b>	MARKETING E COMUNICAZIONE	➤ Artt. 171-bis e 171-ter L. 633/1941: Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
	<b>Area Finanza</b>	GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE	➤ Art.171-bis L.22/04/1941, n. 633: Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4 - Identificazione e valutazione dei rischi 231** in cui sono descritte specificatamente, per singolo processo identificato a rischio reato ex D.Lgs. 231/2001, i rischi reato, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### **10.3. Elementi di prevenzione**

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:

- COMPORTAMENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE.
- Per ciascun processo sensibile
  - il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 7**)
  - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e Allegato 8**)
 come analiticamente indicato nella tabella sottostante:

<b>Processi sensibili</b>	<b>Protocolli preventivi 231</b>
MARKETING E COMUNICAZIONE – CONCESSIONE DEL MARCHIO	Gestione commerciale e marketing
GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE	Gestione sistemi informatici e licenze software

## 11. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

### 11.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie contemplata dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001:

**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui impiego è irregolare** (Articolo 22 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comma 12 bis)

Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 200 quote (entro il limite di 150.000 euro)

### 11.2. I processi a rischio

Le aree della Società analizzate riguardo alla fattispecie di reato di cui sopra sono le seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili	Principali Reati
<b>STRATEGICA / SOCIETARIA</b>	<b>CDA e/o Consiglieri Delegati</b>	COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	➤ Art. 22 D.Lgs. n. 286/1998, comma 12 bis: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui impiego è irregolare
<b>DIREZIONE GENERALE</b>	<b>Direttore generale</b>	COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	➤ Art. 22 D.Lgs. n. 286/1998, comma 12 bis: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui impiego è irregolare
		SELEZIONE DEL PERSONALE	➤ Art. 22 D.Lgs. n. 286/1998, comma 12 bis: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui impiego è irregolare
	<b>Area Tecnica (Direzione Sportiva)</b>	COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	➤ Art. 22 D.Lgs. n. 286/1998, comma 12 bis: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui impiego è irregolare
	<b>Area Organizzativa (Segreteria Generale)</b>	GESTIONE DEL PERSONALE	➤ Art. 22 D.Lgs. n. 286/1998, comma 12 bis: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui impiego è irregolare

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4** - Identificazione e valutazione dei rischi 231 in cui sono descritte specificatamente, per singolo processo identificato a rischio reato ex D.Lgs. 231/2001, i rischi reato, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### 11.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
    - o COMPORTAMENTI VERSO I LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE
  - Per ciascun processo sensibile:
    - o il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 7**);
    - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e Allegato 8**).
- come analiticamente indicato nella tabella sottostante:

Processi sensibili	Protocolli preventivi 231
COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	Compravendita di giocatori (professionisti e dilettanti)
SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e gestione del personale

## **12. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

### **12.1. Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti contro la personalità individuale previsti dall'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto**.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a L.R. VICENZA VIRTUS; si indicano, inoltre, le relative sanzioni applicabili.

#### **Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

- Sanzione amministrativa (min e max): 200 – 800 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 12 – 24 mesi

#### **Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

- Sanzione amministrativa (min e max): 200 – 800 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 12 – 24 mesi

#### **Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

- Sanzione amministrativa (min e max): 200 – 800 quote

#### **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- Sanzione amministrativa (min e max): 300 – 800 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 12 – 24 mesi

#### **Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di



necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

- Sanzione amministrativa (min e max): 400 – 1000 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 12 – 24 mesi

### **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato) (art. 603-bis c.p.)**

Viene punito chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente illecito costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

- Sanzione amministrativa (min e max): 400 – 1000 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 12 mesi

## **12.2. I processi a rischio**

Le aree di L.R. VICENZA VIRTUS analizzate riguardo alle fattispecie di reati in materia delitti contro la personalità individuale sono le seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili	Principali Reati
DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	➢ Art. 603-bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
		SELEZIONE DEL PERSONALE	➢ Art. 603-bis c.p.: ➢ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
	Area Tecnica (Direzione Sportiva)	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	➢ Art. 603-bis c.p.: ➢ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
		GESTIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	➢ Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ➢ Art. 600-bis c.p.: Prostituzione minorile ➢ Art. 600-ter c.p.: Pornografia minorile
Area Organizzativa (Segreteria Generale)	GESTIONE DEL PERSONALE	➢ Art. 603-bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4** – Identificazione e valutazione dei rischi 231 in cui sono descritte specificatamente, per singolo processo identificato a rischio reato ex D.Lgs. 231/2001, i rischi reato, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### **12.3. Elementi di prevenzione**

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI VERSO I LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE
- Per alcuni processi sensibili:
  - o il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 7**);
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e Allegato 8**);come analiticamente indicato nella tabella sottostante:

<b>Processi sensibili</b>	<b>Protocolli preventivi 231</b>
SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e gestione del personale
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	Acquisti di beni e servizi

## **13. I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ANCHE TRANSAZIONALI) e DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

### **13.1. Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai *reati di criminalità organizzata* previsti dall'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 e dall'Art. 10 della legge 146/2006 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale* ed ai *delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico* previsti dall'art 25 quater del D.Lgs. 231/2001 e fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto**.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a L.R. VICENZA VIRTUS; si indicano, inoltre, le relative sanzioni applicabili.

#### **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)** (con esclusione di quelle di cui al co. 6)

Associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

- Sanzione amministrativa (min e max): 300 – 800 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): non inferiore a 12 mesi

#### **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)**

Partecipazione, promozione, direzione, organizzazione di un'associazione di tipo mafioso. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

- Sanzione amministrativa (min e max): 400 – 1000 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): non inferiore a 12 mesi

#### **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)**

Tale fattispecie è realizzata per effetto dell'accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. o mediante le modalità operative tipiche di tale tipologia di sodalizio criminoso (forza di intimidazione ed assoggettamento da esso derivante), in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

La norma punisce altresì chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi e con le modalità sopra descritte."

- Sanzione amministrativa (min e max): 400 – 1000 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): non inferiore a 12 mesi

**Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis (associazione di tipo mafioso) ovvero agevolazione delle attività delle associazioni di tipo mafioso.**

**Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/1973) o finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)**

Nell'ambito di una associazione per delinquere, detenzione, anche per conto di terzi, di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando o di sostanze stupefacenti o psicotrope superiore ai limiti stabiliti dalla legge

- Sanzione amministrativa (min e max): 400 – 1000 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): non inferiore a 12 mesi

**Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 d.lgs. n. 286/1998)**

Nell'ambito di una associazione per delinquere atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di soggetti senza titolo di residenza permanente

- Sanzione amministrativa (min e max): 200 – 1000 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 – 24 mesi

**Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) (ipotesi possibile per i soli reati transnazionali)**

Nell'ambito di una associazione per delinquere, aiuto a terzi al fine di eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, a seguito della commissione di reati per i quali è prevista la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione

- Sanzione amministrativa (min e max): 100 – 500 quote

**Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) di Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico**

Offrire rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a persone che partecipano ad associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

- Sanzione amministrativa (min e max): 200 – 700 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 12 – 24 mesi

## 13.2. I processi a rischio

Le aree di L.R. VICENZA VIRTUS analizzate riguardo alle fattispecie di reati di criminalità organizzata sono le seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili	Principali Reati
STRATEGICA / SOCIETARIA	CDA e/o Consiglieri Delegati	GESTIONE INTERCOMPANY	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere</li> <li>➢ Art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere</li> <li>➢ Art. 74 DPR 309/1990</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</li> <li>➤ Art. 12 D.Lgs. 286/98</li> <li>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</li> </ul>	
		COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere</li> <li>➤ Art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere</li> <li>➤ Art. 12 D.Lgs. 286/98</li> <li>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</li> </ul>	
<b>DIREZIONE GENERALE</b>	<b>Direttore Generale</b>	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere</li> <li>➤ Art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere</li> </ul>	
		AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere</li> <li>➤ Art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere</li> </ul>	
		COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere</li> <li>➤ Art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere</li> <li>➤ Art. 12 D.Lgs. 286/98</li> <li>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</li> </ul>	
		SELEZIONE DEL PERSONALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere</li> <li>➤ Art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere</li> <li>➤ Art. 12 D.Lgs. 286/98</li> <li>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</li> </ul>	
		RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere</li> <li>➤ Art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere</li> </ul>	
		<b>Area Tecnica (Direzione Sportiva)</b>	GESTIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere</li> <li>➤ Art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere</li> <li>➤ Art. 74 DPR 309/1990</li> <li>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</li> <li>➤ Art. 12 D.Lgs. 286/98</li> <li>➤ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</li> </ul>
	COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere</li> <li>➤ Art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere</li> <li>➤ Art. 12 D.Lgs. 286/98</li> <li>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</li> </ul>	
	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere</li> <li>➤ Art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere</li> </ul>	
	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere</li> </ul>
		RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere</li> <li>➤ Art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere</li> </ul>
	Area Organizzativa (Segreteria Generale)	CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere</li> <li>➤ Art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere</li> </ul>
		GESTIONE RAPPORTI CON AFFITTUARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere</li> <li>➤ Art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere</li> <li>➤ Art. 74 DPR 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</li> </ul>
		GESTIONE DEL PERSONALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere</li> <li>➤ Art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere</li> <li>➤ Art. 12 D.Lgs. 286/98 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</li> </ul>
	Area Commerciale e Area Comunicazione & Marketing	VENDITA (esclusa cessioni di calciatori professionisti)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere</li> <li>➤ Art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere</li> </ul>
	Area Finanza	CICLO ATTIVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere</li> <li>➤ Art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere</li> </ul>
		CICLO PASSIVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere</li> <li>➤ Art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere</li> </ul>
		GESTIONE RISORSE FINANZIARIE e CASSA	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere</li> <li>➤ Art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere</li> </ul>
		RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere</li> <li>➤ Art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere</li> </ul>

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4** – Identificazione e valutazione dei rischi 231 in cui sono descritte specificatamente, per singolo processo identificato a rischio reato ex D.Lgs. 231/2001, i rischi reato, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

Si segnala che il reato di associazione per delinquere è considerato "trasversale" alle diverse attività/processi; infatti, tale fattispecie si configura "quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti" e, dunque, in presenza di qualsiasi delitto, anche non ricompreso tra quelli tassativamente previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

### 13.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANCHE TRANSANAZIONALE)
  - o NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
  - o COMPORTAMENTI NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
  - o COMPORTAMENTI VERSO I LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE
- Per alcuni processi sensibili, il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 7**) come analiticamente indicato nella tabella sottostante:

Processi sensibili	Protocolli preventivi 231
GESTIONE SOCIETARIA	Gestione societaria
GESTIONE INTERCOMPANY	Gestione intercompany
COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	Compravendita di giocatori (professionisti e dilettanti)
CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE	Gestione rapporti con enti pubblici per autorizzazioni, concessioni e licenze e per contributi, sovvenzioni, erogazioni e finanziamenti
SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e gestione del personale
GESTIONE RAPPORTI CON AFFITTUARI	Gestione dei rapporti con gli affittuari
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	Acquisti di beni e servizi
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	Affidamento incarichi professionali
RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	Rapporti con enti ispettivi (pubblici e non)
VENDITA (esclusa cessioni di calciatori professionisti)	Gestione commerciale e marketing
CICLO ATTIVO	Ciclo attivo
CICLO PASSIVO	Ciclo passivo, cassa e gestione risorse finanziarie
GESTIONE RISORSE FINANZIARIE e CASSA	Ciclo passivo, cassa e gestione risorse finanziarie

## **14. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**

### **14.1. Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-quaterdecies "*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a a L.R. VICENZA VIRTUS; si indicano, inoltre, le relative sanzioni applicabili.

Le norme puniscono due distinte ipotesi di reato:

- **Frode in competizioni sportive** (art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401)  
Tale ipotesi si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.  
Al contempo è punito il partecipante alla competizione che accetti il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accolga la promessa.
  - Sanzione amministrativa (min e max): 260 - 500 quote
  - Sanzione interdittiva (min e max): non inferiore a 12 mesi
  
- **Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa** (art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401)  
Tale fattispecie punisce chiunque:  
(Co. 1)
  - eserciti abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
  - organizzi scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
  - eserciti abusivamente l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità;
  - venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri ovvero partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
  - organizzi, eserciti e raccolga a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero, seppur titolare della prescritta concessione, organizzi, eserciti e raccolga a distanza, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge;



(Co. 2)

- Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, in qualsiasi modo dia pubblicità al loro esercizio;
  - dia pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero;
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

(Co. 3)

- partecipi a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo;

(Co. 4bis )

- svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

(co. 4 ter)

- effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

- Sanzione amministrativa (min e max): 260 - 500 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): non inferiore a 12 mesi

## 14.2. I processi a rischio

Le aree di L.R. VICENZA VIRTUS analizzate riguardo alle fattispecie di frodi sportive sono le seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili	Principali Reati
STRATEGICA / SOCIETARIA	CDA e/o Consiglieri Delegati	COMPRAVENDITA GIOCATORI	➤ Art. 1 L. n. 401/1989 Frode in competizioni sportive
DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	COMPRAVENDITA GIOCATORI	➤ Art. 1 L. n. 401/1989 Frode in competizioni sportive
		SELEZIONE DEL PERSONALE	➤ Art. 1 L. n. 401/1989 ➤ Frode in competizioni sportive
	Area Tecnica (Direzione Sportiva)	COMPRAVENDITA GIOCATORI	➤ Art. 1 L. n. 401/1989 Frode in competizioni sportive
		GESTIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	➤ Art. 1 L. n. 401/1989 Frode in competizioni sportive

In aggiunta a quanto sopra, per il reato di cui all'art. 1 L. 401/1989 - Frode in competizioni sportive si considerano sensibili anche le attività già considerate come strumentali ai reati di corruzione:

- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Affidamento incarichi professionali;
- Omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni liberali;
- Rimborsi spese e spese di rappresentanza;

- Ciclo attivo e ciclo passivo.

Infine, ipotizzando la commissione del reato di Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401) in forma associativa, le Aree a rischio analizzate sono le seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili	Principali Reati
DIREZIONE GENERALE	Area Organizzativa (Segreteria Generale)	GESTIONE DEI RAPPORTI CON AFFITTUARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere</li> <li>➢ Art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere</li> </ul>
	Area Commerciale / Area Comunicazione & Marketing	VENDITA compreso l'e-commerce (esclusa cessione di calciatori professionisti)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere</li> <li>➢ Art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere</li> </ul>

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4** – Identificazione e valutazione dei rischi 231 in cui sono descritte specificatamente, per singolo processo identificato a rischio reato ex D.Lgs. 231/2001, i rischi reato, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### 14.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - COMPORTAMENTI PER LA LOTTA ALLE SCOMMESSE SPORTIVE (CD. MATCH-FIXING)
  - COMPORTAMENTI IN TEMA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO.
- Per alcuni processi sensibili, il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 7**) come analiticamente indicato nella tabella sottostante:

Processi sensibili	Protocolli preventivi 231
COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	Compravendita di giocatori (professionisti e dilettanti)
SELEZIONE DEL PERSONALE	Selezione e gestione del personale
GESTIONE RAPPORTI CON AFFITTUARI	Gestione dei rapporti con gli affittuari
VENDITA (esclusa cessioni di calciatori professionisti)	Gestione commerciale e marketing

## 15. REATI TRIBUTARI

### 15.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-quinquiesdecies "Reati tributari" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che

non si può escludere siano astrattamente applicabili a a L.R. VICENZA VIRTUS; si indicano, inoltre, le relative sanzioni applicabili.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (Art. 2 D.lgs. 74/2000)

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Viene prevista una diminuzione di pena qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila.

- Sanzione amministrativa (min e max): fino a 500 quote (fino a 400 quote nell'ipotesi in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad euro centomila).
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 mesi – 2 anni

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (Art. 3 D.lgs. 74/2000)

Tale norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- Sanzione amministrativa (min e max): fino a 500 quote
- Sanzione interdittiva (min e max): 3 mesi – 2 anni

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (Art. 8 D.lgs. 74/2000)

Tale norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della fattispecie criminosa sopra descritta, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Viene prevista una diminuzione di pena se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila.

- Sanzione amministrativa (min e max): fino a 500 quote (fino a 400 quote se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila)
  - Sanzione interdittiva (min e max): 3 mesi – 2 anni
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (Art. 10 D.lgs. 74/2000)  
Tale norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- Sanzione amministrativa (min e max): fino a 400 quote
  - Sanzione interdittiva (min e max): 3 mesi – 2 anni
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (Art. 11 D.lgs. 74/2000)  
Tale fattispecie prevede la punibilità di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.  
Viene altresì punito chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.  
Viene prevista un aumento di pena se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila.
- Sanzione amministrativa (min e max): fino a 400 quote
  - Sanzione interdittiva (min e max): 3 mesi – 2 anni

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

## 15.2. Le attività a rischio

Le aree di L.R. VICENZA VIRTUS analizzate riguardo alle fattispecie considerate nei reati tributari sono le seguenti:

Macro Area	Funzione Aziendale referente	Processi sensibili	Principali reati
STRATEGICA / SOCIETARIA	CDA e/o Consiglieri Delegati	GESTIONE SOCIETARIA	➢ Art. 11 D.lgs. 74/2000: Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
		GESTIONE INTERCOMPANY	➢ Art. 2 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ➢ Art. 3 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ➢ Art. 8 D.lgs. 74/2000: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

		COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</li> <li>➤ Art. 3 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</li> <li>➤ Art. 8 D.lgs. 74/2000: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)</li> </ul>
<b>DIREZIONE GENERALE</b>	<b>Direttore Generale</b>	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</li> <li>➤ Art. 3 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</li> </ul>
		AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</li> <li>➤ Art. 3 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</li> </ul>
		COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</li> <li>➤ Art. 3 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</li> <li>➤ Art. 8 D.lgs. 74/2000: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)</li> </ul>
		OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</li> <li>➤ Art. 3 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</li> </ul>
		RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	➤ Art. 10 D.lgs. 74/2000: Occultamento o distruzione di documenti contabili
	<b>Area Tecnica (Direzione Sportiva)</b>	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</li> <li>➤ Art. 3 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</li> </ul>
		AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</li> <li>➤ Art. 3 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</li> </ul>
		COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</li> <li>➤ Art. 3 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</li> <li>➤ Art. 8 D.lgs. 74/2000: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</li> </ul>
		RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	➤ Art. 10 D.lgs. 74/2000:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Occultamento o distruzione di documenti contabili</li> </ul>
<b>Area Organizzativa (Segreteria Generale)</b>	GESTIONE RAPPORTI CON AFFITTUARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</li> <li>➤ Art. 3 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</li> <li>➤ Art. 8 D.lgs. 74/2000: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</li> </ul>
	GESTIONE DEL PERSONALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</li> <li>➤ Art. 3 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</li> </ul>
<b>Area Commerciale e Area Comunicazione &amp; Marketing</b>	VENDITA, compreso l'e-commerce (esclusa cessioni di calciatori professionisti)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 8 D.lgs. 74/2000: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</li> <li>➤ Art. 3 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</li> </ul>
<b>Area Finanza</b>	PREDISPOSIZIONE BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</li> <li>➤ Art. 3 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</li> <li>➤ Art. 10 D.lgs. 74/2000: Occultamento o distruzione di documenti contabili;</li> <li>➤ Art. 11 D.lgs. 74/2000: Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</li> </ul>
	CICLO ATTIVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 8 D.lgs. 74/2000: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</li> </ul>
	CICLO PASSIVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</li> <li>➤ Art. 3 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</li> </ul>
	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E CASSA	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 11 D.lgs. 74/2000: Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</li> </ul>
	RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</li> <li>➤ Art. 3 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</li> </ul>
	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI PUBBLICI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 2 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</li> <li>➤ Art. 3 D.lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</li> </ul>
	RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Art. 10 D.lgs. 74/2000: Occultamento o distruzione di documenti contabili</li> </ul>

Il dettaglio della Valutazione dei rischi è riportato nell'**Allegato 4** – Identificazione e valutazione dei rischi 231 in cui sono descritte specificatamente, per singolo processo identificato a rischio reato ex D.Lgs. 231/2001, i rischi reato, le possibili condotte illecite ed i soggetti coinvolti.

### 15.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di comportamento (**Allegato 6**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA;
  - o COMPORTAMENTI IN TEMA DI REGISTRAZIONI CONTABILI;
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO.
- Per ciascun processo sensibile, il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 7**) come analiticamente indicato nella tabella sottostante:

Processi sensibili	Protocolli preventivi 231
GESTIONE SOCIETARIA	Gestione societaria
GESTIONE INTERCOMPANY	Gestione intercompany
COMPRAVENDITA GIOCATORI PROFESSIONISTI	Compravendita giocatori (professionisti e dilettanti)
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	Approvvigionamento di beni e servizi
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	Affidamento incarichi professionali o di consulenza
OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI	Omaggi, sponsorizzazioni (passive) ed erogazioni liberali
GESTIONE RAPPORTI CON AFFITTUARI	Gestione dei rapporti con gli affittuari
GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e gestione del personale
VENDITA, compreso l'e-commerce (esclusa cessioni di calciatori professionisti)	Gestione commerciale e marketing
PREDISPOSIZIONE BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	Predisposizione bilancio e gestione adempimenti fiscali e tributari
CICLO ATTIVO	Ciclo attivo
CICLO PASSIVO	Ciclo passivo, cassa e gestione risorse finanziarie
GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E CASSA	Ciclo passivo, cassa e gestione risorse finanziarie
RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA	Gestione rimborsi spese e spese di rappresentanza
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI PUBBLICI	Rapporti con enti pubblici per autorizzazioni, concessioni e licenze e per contributi, sovvenzioni, erogazioni e finanziamenti
RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	Rapporti con enti ispettivi (pubblici e non)

## 16. INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE

### 16.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce a quanto previsto dall'art. 23 "*Inosservanza delle sanzioni interdittive*" del D.Lgs. 231/2001.

#### **Inosservanza delle sanzioni interdittive (Art. 23 d.lgs. n. 231/2001)**

Si tratta di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 che presenta caratteristiche peculiari (rispetto alle altre fattispecie rilevanti) per più ordini di motivi. La disposizione in esame disciplina, infatti, prevede l'ipotesi in cui un soggetto, nello svolgimento della propria attività in favore di un ente cui è stata irrogata una delle sanzioni interdittive di cui agli articoli 13 e ss. del d.lgs. 231, trasgredisce gli obblighi che derivano a carico dell'ente dalla misura sanzionatoria applicata. Oltre a sanzionare penalmente il soggetto agente, l'articolo 23 prevede una responsabilità di carattere amministrativo a carico dell'ente nell'interesse del quale è stato commesso il reato. La fattispecie in esame, pertanto, delinea un'ipotesi di responsabilità amministrativa a carico di un ente, che interviene in una fase già di per sé patologica in relazione alle finalità del decreto, essendo l'ente stesso già stato oggetto di un procedimento giudiziario al termine del quale è stata accertata una sua responsabilità ex d.lgs. 231 del 2001, tale da giustificare l'irrogazione di una delle misure interdittive previste dal decreto. Il precedente accertamento di una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, e la conseguente irrogazione nei suoi confronti di una delle misure interdittive, costituisce, pertanto, presupposto materiale necessario della fattispecie di reato in esame.

Si tratta di un reato comune atteso che può essere commesso da chiunque. E', inoltre, ragionevole sostenere che la disposizione in esame delinea una fattispecie di reato a condotta libera; l'articolo 23, infatti, non caratterizza in alcun modo la condotta materiale idonea ad integrare la fattispecie in oggetto, con la conseguenza che assume rilievo qualsiasi comportamento attivo od omissivo tale da causare la violazione degli obblighi derivanti dalle misura interdittiva irrogata. A tal proposito, peraltro, la fattispecie è classificabile tra i reati di evento.

Dal punto di vista del regime della responsabilità amministrativa posta a carico dell'ente, dal secondo comma della disposizione in esame, è, peraltro, opportuno evidenziare come i presupposti di tale responsabilità non possano essere in tutto e per tutto assimilabili a quelli della responsabilità dell'ente per gli altri reati rilevanti ai sensi del decreto. La formulazione della disposizione in esame, (così come la collocazione sistematica della norma all'interno della struttura del decreto), rendono, infatti, (quantomeno) ragionevole sostenere che la responsabilità delineata dall'articolo 23 del decreto 231 non sia regolata dalle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto stesso (dedicati ai presupposti della responsabilità amministrativa degli enti, ivi compresa la valenza di esimente attribuita ai Modelli di organizzazione gestione e controllo).

Alla luce di quanto precede, la disposizione in oggetto sembrerebbe delineare, a carico dell'ente interdetto, una responsabilità di carattere oggettivo che scaturisce (automaticamente) dalla violazione di uno o più degli obblighi, derivanti dalla sanzione interdittive, consumata da parte di un soggetto impegnato (a vario titolo) nello svolgimento dell'attività dell'ente stesso.

L'articolo 23 sembra, infatti, delineare, da un lato, una presunzione (assoluta) di commissione del reato a vantaggio o nell'interesse dell'ente, dall'altro, per quanto detto in precedenza, sembra difficile attribuire al Modello di organizzazione, gestione e controllo (eventualmente adottato dall'ente sanzionato), la valenza di esimente ad esso attribuita dagli articoli 6 e 7 del decreto.

Quale ulteriore conseguenza della non applicabilità delle disposizioni di carattere generale del decreto alla fattispecie in esame, si può, inoltre, sostenere che, al fine di delineare la responsabilità dell'ente ex art. 23, non appare strettamente necessario che la violazione della misura interdittiva sia posta in essere da un soggetto riconducibile alle categorie di "apicale" o "sottoposto", quanto, piuttosto, da un qualsiasi soggetto che agisce per conto dell'ente stesso.



## 16.2. Elementi di prevenzione

Gli elementi di controllo sono contenuti negli allegati:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di Comportamento (**Allegato 7**)
- Flussi informativi verso OdV (**Allegato 8**).

La Società, inoltre, ha ritenuto opportuno dotarsi del seguente protocollo, da attuare nell'ipotesi in cui venisse applicata da parte dell'Autorità Giudiziaria una misura interdittiva cautelare o definitiva:

- 1) preventiva individuazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle funzioni aziendali direttamente coinvolte nelle attività correlate e/o inibite dalla misura interdittiva (es. ufficio marketing in caso di applicazione della misura del divieto di pubblicizzare i servizi offerti dalla Società);
- 2) attribuzione al responsabile di ciascuna delle funzioni previamente identificate del compito di:
  - o comunicare al personale interessato la specie e le caratteristiche della misura (tipologia, durata ecc.);
  - o trasmettere alla Direzione report periodici circa l'effettivo rispetto della misura applicata.